

PRIVILEG CAPITVLI, E GRATIE,

CONCESSE AL FEDELISSIMO POPVLO
Napolitano, & alla sua Piazza.

Con le sue Annotationi di nuouo aggiunte.

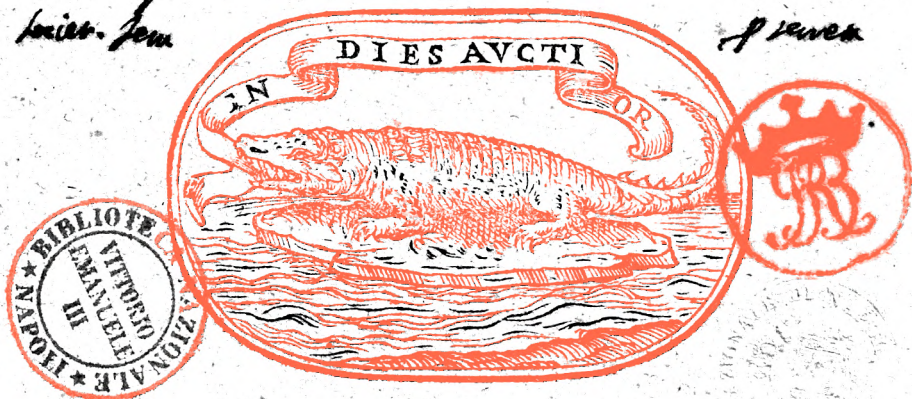
Et il Discorso.

Intorno all'officio di Decurioni; hoggi detti Capitaniij
d'Ottine, seu Piazze Popolari, di nuouo
ampliato, & aumentato.

*Opera composta per Francesco Imperato V. I. D. Napolitano
non meno utile, che necessaria alli maneggi
de Publici Regimenti.*

*Coll. Napol.
societ. seu*

*Carul. adu.
p. reuer.*



In Napoli, Per Gio. Domenico Roncagliolo 1624.
CON LICENZA DESUPERIORI.

All' Illustriss. & Eccell. Sig. il Sig.
DON ANTONIO
ALVAREZ DE TOLEDO,
DVCA D'ALVA, &c.

*Vicero e Capitan Generale per sua Maestà
nel Regno de Napoli.*



Anni passati mi capitò nelle mani la Riforma delli Capitoli della Piazza del Fedelissimo Popolo Napolitano, quale per l'Ingiuria del tempo era quasi dispersa, & incognita; & considerando esser molto necessaria al Regimento di detta Piazza; à mie proprie spese la mandai in luce, gionto con il discorso intorno à l'ufficio di Decurioni, hoggi detti Capitani d'Ottine, seu Piazze popolari: di nuouo mi è stato fatto istanza da curiosi, & amatori di detta Piazza, à quali nō posso mancare, che vn'altra volta la faccia imprimere; al che son stato alquanto renitente, ritrouandomi occupato nelle hore che mi auanzano dal studio delle leggi, à componere la Descrittione delle cose naturali, che si conseruano nel mio Musco; cioè, di quelle più notabili, e non descritte da Ferrante Imperator mio padre nella sua Historia naturale; essendomi stato questo imposto da molti Signori, che si son degnati venire ad illustrarlo con la lor presenza, & à molti altri,

che per la distanza de paesi non han possuto venire à vederlo, appagandosi con veder almeno la sua discriptione. Al presente scorgendo questa lor dimanda agirarsi intorno al beneficio della Piazza popolare, & che per breue spatio di tempo s'interlasciaria la composition di detta descriptione; ho voluto non solo inq uesto compiacerli, ma ho composto l'annotationi alli suoi Capitoli, & accresciuto, & aumentato il discorso di molte cose curiose, e necessarie; il tutto à beneficio di detta Piazza, e suoi Citadini. Ho preso ardire di dedicar questa mia fatica à V. E. Padre, e Protettore del Popolo Fidelissimo Napolitano; acciò uscendo in luce sotto il suo felice auspitio, venghi ella, & io protetto da gl'emoli. Et à qual meglio possue giamai impiegarla, che hauesse riceuto magior splendore, che non fosse debile, e fosco; che a l'Eccellenza Sua; dal qual viene illustrata con raggi della sua gratia, e del suo generoso animo, con il quale s'adopra nel perfetto gouerno, non degenerando in questo da l'Eccell. del Sig. Don Ferdinando, che nel gouerno di questa Città, ripose la Giustitia nel suo glorioso Seggio, & serui à suoi Principi ne i magior carichi, e con maggior autorità, che mai fosse vassallo alcuno loro; e non è stato forsi mai Capitano da molto tempo in quà, che per tanto tempo manegiasse l'arme, e che in tante Prouintie habbia stese le sue insegne; perche in Italia, in Spagna, in Francia, in Vngaria, in Alemagna, in Fiandra, & in Africa ha militato, & ha ottenuto spesso i condegni premij di vittorie. Ne di maggior autorità, e dignità fù il carico di molta confidenza imposto al Eccell. del Signor Don Federico; qual la Maestà del Re Ferdinando Cattolico nell'anno 1506. nel partirsi di Spagna per il Regno di Napoli, lasciò in suo

5
luogo ; dalla quale Maestà allora al Fedelissimo Popolo Napolitano si sono state confermate, e di nuouo concesse molte gratie, e prerogative ; hauendo egli hauuto saggio della sua Fedeltà verso i suoi naturali Sig. Ma mi bisogna interlasciar di narrare, & esaltare l'altre infinite Illustriss. & Eroiche attioni di questi, e de gl'altri Eccellentissimi Progenitori di V. E. non bastandoui la mia rozza lingua, guidata dalla debolezza del mio ingegno, e per molto che io mi affatichi, non giungerei già mai al vero segno di perfettione ; nel che supplirà quel che di ciò è à pieno scritto da più Famosi, e Veridichi Autori che siano al mondo. E perciò si degnerà l'Eccellenza Sua aggradir la sincera mia volontà ; & anco con sincera fronte riceuer questo mio picciol duono ; che sarà cosa degna del generoso suo animo. E sarà il fine con farli humilmente riuerenza, e pregar' il Signor Iddio che conduchi tutti i suoi pensieri felicemente à quel fine che ella desia. In Napoli il di 30. Giugno 1624.

D. V. E.

• Humilissimo Seruo

Francesco Imperato.



IN nomine Domini nostri Iesu Christi Amē.
 Anno à Natiuitate ipsius Milleſimo, quin-
 gentesimo quadrageſimo octauo. Regnant-
 bus Serenissimis, Inuictissimis, & Catho-
 licis Dñis nostris, Dñis Carolo Quinto, di-
 uina ſibi fauente clemētia, Romanorum
 Imperatore ſemper Auguſto, Rege Ger-
 mania; Ioanni de Aragonia eius Matre, & eodem Domino
 Carolo eius filio Primogenito Dei gratia, Regibus Caſtella,
 Aragonum, vtriuſq; Sicilia. Hyerusalem, Vngaria, Dalmatia,
 Croatiaq; & Regnorum vero eorum in hoc Sicilia citra Fa-
 rum Regno, Anno trigeſimo ſecundo feliciter amen. Die deci-
 mo octauo menſis Ianuarij ſexta Indiſtionis Neapoli. Nos
 Pirrus Ioannes de Nigro de Neap. Regius ad vitam ad con-
 tractus Iudex, Ioannes Baptiſta de Puteo, de prædicta Ciui-
 tate Neap. publicus vbilibet per totum dictum Regnum Sici-
 lia citra Farum Regia auctoritate Notarius, Magnaque
 Curia Vicaria aſtorum Magiſter; & teſtes ſubſcripti ad hoc
 ſpecialiter vocati, & rogati, præſenti ſcripto publico, declara-
 mus, notum facimus, atq; teſtamur; Quod prædicto die nobis
 qui ſupra Iudice, Notario, & teſtibus infraſcriptis, persona-
 liter exiſtentibus in quodam Regio hoſpicio, ſeu Palatio noui-
 ter conſtructo in Regio Caſtro Capuana, iuxta tribunalia
 Sacri Regij Conſilij, Regia Camara Summaria, atrio inter-
 medio iuxta duas vias publicas, & alios confines: in quo qui-
 dem Regio Hoſpicio, ſeu Palatio, dictæ Magnæ Curia Vicaria
 Illuſtriſſimi Domini Magiſtri Iuſtitiarij ceterioris Sicilia Re-
 gni regebatur, & regitur ad præſens: & nobis ibidem exi-
 ſtentibus coram Excell. Dño Don Hyeronimo de Fonſeca
 Milite Patritio Hiſpano, Præſecto Arcis Ciuitatis Coſentia
 Barone Ciſternini, Regio Conſiliario, Regente Magnam Ca-
 riam

7
 rlam Vicaria, & eiusdem Magistri Iustitiarij. in eadem ma-
 gna Curia Locumtenente. Magistris V. I. D. Ioanne Hyero-
 nimo Morrone de Ciuitate Catanzarij Hedomadario, Pro-
 spero de Vrsò de Neap. similiter Regijs Consiliarijs, & dicta
 Magna Curia Iudicibus: Presentibus quoq; nobilibus, &
 egregijs viris, Pirro Loïsso Persico, Bernardino de Spenis, Fa-
 britio Melone, Scipione de Rago, Felice Vicedomino, Loïsso
 Anello de Sadeolis; Notario Thomasino Visaliano, Carolo Pe-
 pe. Ioanne Martino Gayullo Ioanne Andrea Tolomeo, Ioan-
 ne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, Io. Baptista
 Trauerfa, & me predicto Notario Ioanne Baptista de Puteo
 dicta M. C. Actorum Magistris, & non nullis alijs officiali-
 bus M. C. supradicta. pro tribunali sedentibus, & ipsam Ma-
 gnam Curiam Regentibus; singulis, & unicuiq; conquententi
 Iustitiam ministrando, prout ad vniuscuiusq; ipsorum specta-
 uit, & spectat officium. Comparuit coram eisdem Excelente,
 & Magn. Dñis Regente, Iudicibus, nobilibus, & egregijs
 actorum Magistris, & alijs officialibus M. C. supradicta
 Nobilis, & egregius Notarius Ioannes Baptista de Valle de
 Neap. vnus ex Consultoribus Magnifice Platee Popularis
 supradicta Inclita, & Fidelissima Ciuitatis Neapolis, prout
 ipse dixit, & produxit, exhibuit, & presentauit in eadem
 Magna Curia quodam Regium Priuilegium quondam Se-
 renissimi Regis Ferdinandi Regis Aragonum, vtriusq; Sici-
 liae Dñi nostri Catholici Immortalis memoria; scriptum in
 carta pergamena, subscriptum debitis, & oportunis subscri-
 ptionibus, sigillo pendente roboratum, apparente parte dicti
 sigilli appensa in dicto pendente, quia in alia parte videbatur
 sigillum predictum esse fractum, & consumptum. Quod qui-
 dem Regium Priuilegium prout prima facie apparebat, non
 erat cancellatum, vitiatum, aut in aliqua sui parte suspectum,

sed omni prorsus suspitione carens : quod vidimus , legimus , & diligenter inspeximus , & erat prout est tenoris , & contentia subsequenter videlicet.

Hos Ferdinandus Dei Gratia Rex Aragonum, Sicilia Cetrà, & ultra Farum, Hyerusalem, Valentia, Maioricarum, Sardinia, & Corsica, Comes Barbinona, Dux Athenarum, & Neopatrie, Comes Rossilionis, & Ceritania, Marchio Orisani, & Gociani. Vniuersis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris; quo ampliora, & fideliora subditorum in Reges, & Principes studia, & obsequia fuerunt; & ipsorum Regum, & Principum in ipsos subditos, voluntas liberalior, & beneficentior esse debet, ut in benemerendi instituto, & proposito confirmentur, & alij huiusmodi exemplo ad emulationem excitentur. Itaq; cum Ciues, & homines Populi fidelissima Ciuitatis nostra Neap. nostri Fideles dilectissimi precipua fidelitatis eorum erga Serenissimos Praedecessores nostros. Nos, & statum nostrum, ut ante hac sepe; sit etiam ijs temporibus animo indefesso, ac cum multis eorum expensis, & laboribus signa ostenderint; equum videtur, ut in ijs, quae nobis honeste praesertim petierunt, exaudiri debeant. Cumq; pro parte ipsius Populi fuissent Maiestati nostrae praesentata nonnullae petitiones, ac supplicationes infra-scriptae; eas non solum admisimus, verum etiam decretare, & expediri fecimus, prout in fine cuiuslibet petitionum apparet, quarum tenor est, qui sequitur.

Supplicationi, & Gratis, quali si dimandano alla Inuittissima, & Cattolica Maestà di N. S. R^e Don Ferrante de Aragona, & vtriusque Sicilia, Hyerusalem, &c. Per li Cittadini del Popolo della Fedelissima sua Città di Napoli Fedelissimi Vassalli di sua Maestà.

In primis supplicano Sua Maestà se degni à loro concedere licentia libera, & omnimoda facultà, essi supplicanti possano fare tra loro Capitoli, & ordinationi, per lo seruizio, e stato di detta Maestà, e buono regimento, e gouerno d'essi Cittadini, e loro Regimento, Eletto, e Consultori, e per loro pacifico viuere ad honore, e fedeltà, e stato di Sua Maestà, per scritture publiche, seu priuate come à loro sarà meglio visso, e più expediente; con imporre alli contranuenienti pena pecuniaria, seu priuationis ciuilitatis, d'applicarsi al beneficio di essi Cittadini di loro Regimento, Banca di Santo Agostino, doue per loro negotij sono soliti congregarsi. Placet Regia Maiestati, quod Electus Populi, & Deputati possint Populum, seu Plateas congregare: quod omnes conuocati, teneantur parere vocationi; & quod ad illud possint compelli, & distringi per dictas Electum Populi, & deputatos per panarum impositionem, vsq; ad centum duccatos, & illarum executione.

Item supplicano attento per benefeio publico, & ad euitare le spese, e fatiche soleno occorrere in le liti; ottennero priuilegio della Felice memoria del Re Don Ferrante secondo, potessero gli huomini di ciascheduna arte eligere loro Consoli, quali con consulta de l'Eletto, e Deputati del Popolo, baueressero possuto tutte le liti, e differenze, quali nascessero, e fussero nate tra gl'huomini di ciascuna arte, decidere, e rescare, definire, e declararare: si come per Capitoli spediti per detta Maestà se contiene, alli quali s'habbia relatione; & s'intendano in lo presente espressi, e particolarmente per declarate: Supplicano inperò Vostre Maestà Cattolica se degni detta gratia confirmare, & quatenus opus est, e di nuouo concedere, iuxta suo tenore, e continentia; non che li fosse alquanto interrotta la possessione predetta. Placet Regia Ma-

iestati, quod possint eligere Consulem, & quod Electus Populi, & Deputati possint simul cum Consule, si altera partium illud petierit, decidere, & determinare causas principales summarie simpliciter, & de plano; & quod ab eorum sententijs, & declarationibus, possint appellari, seu recurri ad Magnam Curiam Vicaria.

Item supplicano, attento per lo Re Don Federico parendosi in alcune differentie, vortenteno tra li detti supplicanti, e li Nobili d' essa Città, possierle rescare; fece, e pronuntid certo laudo, reseruandosi l' electione delli Capitani, seu Capopiazze, come in essa appare, alla quale s' habbia relatione: supplicano Vostra Maestà se degni concedere ad essi supplicanti, li Capitani, & Capopiazze del Popolo della detta Città; li possano, e debbiano eliggere li huomini di esse Piazze del Popolo, e si debbiano confirmare per detto Bletto, e Deputati, come è honesto; attento meglio hanno loro notitia delli Cittadini loro, che altre persone, per lo stato, e fedeltà, & anco seruitio di Vostra Maestà, & quieto viuere di essi Cittadini. Placet Regiæ Maiestati, quod possint eligere, seu nominare sex probos viros, & quod eodem die quo eligentur, debeant presentari Suae Maiestati, si praesens fuerit in hac ciuitate, sin autem absens fuerit à Ciuitate, & praesens in Regno, quod debeant presentari infra octo dies; & sua Maestas teneatur de illis sex facere, & eligere unum in Capitaneum; & sua Maestate absente à Regno, quod debeat dicta electio presentari Proregi eodem modo, & quod per ipsum Proregem debeat vnus ex presentatis assumi in Capitaneum.

Item supplicano Vostra Maestà, se degni concedere à detti Cittadini, e Popolo di essa Città, per beneficio, e subsidio de pueri, & anco per conseruatione della detta electione, e deputati del Popolo; li sia lecito estrarere dal presente Regno carra ducento di grano ciascuno anno; e così anco ogni anno far fare in le saline di Puglia carra ducento di sale: e tanto li detti sali à loro sia lecito vende-

re, contrattare, & fare tam in Regno, quam extra Regnū ad arbitrio, e volontà del detto Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da conuerterſi in beneficio vniuerſale, & occorrentie di eſſi Cittadini del Popolo, & amminiſtrarenſe per detto Eletto, & Deputati, quali anno quolibet habbiano de loro amminiſtratione rendere ſonto à loro ſucceſſori in detto officio; con ſacultà quello non eſtrabeffero l'ono anno, li ſia lecito eſtrabere l'anno ſeguente, vel poſt a loro libertà; & con qualità, che ſeruandoſi per Voſtra Maieſtà, ò altro officiale di quella le tratte, ò proibendoſi, ſeù arrendando, ſeù per tale prohibitione, ò arrendamento, non ſ'intendano date, ne proibite dette eſtrattioni à detti Cittadini ſupplimenti conſeſſa; e queſto per publico beneficio di eſſi Cittadini. Placet Regia Maieſtati ad ſua Regia dignitatis beneplacitum.

Item attento per paſifico viuere di eſſa Città, benchè alias per li Cittadini ſe teneffero le chiaue delle Porte di eſſa Città, fù ordinato tra eſſi Cittadini, e li Gentilhuomini, che in ciaſcuna Porta fuſſero due chiaui, delle quali l'vna ſ'haueſſe da tenere per lo Capitanio Gentil'huomo, e l'altra per lo Capitanio del popolo; & alla venuta che fero li Franceſi, per detti Capitany Gentilhuomini ſi ſtato uſurpato, volerſe per loro tenere dette chiaui; il che è ſtato comportato per ſeruitio di Voſtra Maieſtà. Supplicano ſe degni prouedere, che ciaſcuno habbia tenere detta chiaue, com'è ſtato ſolito; e coſi conſtituire li Guardiani alle Porte, per euitare li ſcandali, & inconuenienti, ne poteſſero naſcere, & paſifico viuere di detta Città, e ſtato, & ſeruitio di Voſtra Maieſtà. Sua Maieſtas oportune prouidebit.

Item ſupplicano eſſi ſupplimenti, attento ſono molti non ſolo ſiſibondi della robba d'altri, ma di ſangue proprio, & vita di poueri; & à tempo delle penurie comprano dalli Villani, ſeù Paefani le vittuaglie, grani, orgi, & altri, legna, paglia, caſo, carne ſalata, & altre coſe da viuere in herba, ſeù à minor prezzo, & quelli repongono in

magazzeno, aspettando la carestia, e venderli quanto più caramente possono; & etiam comprandoli in dabana da quelli li conducono per venderli, contrasfacendo alla Costituzione, e Capitolo del Regno, e noui ordini di essa Città in danno, e differuitio del stato di Vostra Maestà; se degni ordinare, e concedere ad essi supplicanti, non sia persona alcuna possa comprar grano, vino, vittouaglie, orgio, caso, carne salata, oglio, & altra qualsiuoglia cosa per uita d'huomo, per reponere in Magazzino in la Città di Napoli, & altre terre conuicine, per spatio di miglia vinticinque, sotto pena di perdere le robbe, vittouage merce, & altra pena referuata à Vostra Maestà; quelli dalli padroni, e conduttieri in essa Città li lascino vendere per quello loro sarà ben visto, per beneficio publico di detta Città, e delli Pouerì, e seruitio, e stato di Vostra Maestà. *Placet Regia Maestati.*

Item supplicano attento, che più volte à loro è stato permesso per molti Rè della Serenissima casa d'Aragonia, che in giuste occorrenze, prerogatiue, honori, e prebeminentie della detta Città, essi supplicanti habbiano, e debbiano hauere tante voci, quanto hanno li Nobili della detta Città, e questo quantunq; sia di mera Iustitia, lo reputeranno à gratia singulare; il che sarà molto à proposito per lo stato, & fedeltà di Vostra Cattolica Maestà, & anco gran seruitio di quella. Sua Maestas providebit, taliter quod cognoscent beneuolum animum, quem habet erga eos, & honorem eorum.

Quas quidem petitiones, supplicationes, gratias, ac omnia, & singula in eis contenta, volentes hominibus Populi dicte Ciuitatis, ac hominibus ad quos spectat, obseruari, iuxta seriem, continentiam, & tenorem dictarum decretationum. Qua propter Serenissima Ioanna Regina Castella, Legionis, Granata, & Principi Gerunda, Archiducissa, Austria, Ducissa Burgundia & vtriusq; Sicilia, & primogenita nostre carissime Gubernatriciq; generali, ac post felices, & longeros dies nostros, in omnibus Regnis, &

Ter-

*Terris nostris immediata Hæredi, & legitima successori; intentum a parentibus nostrum, sub paterna benedictionis ob-
tentu, dicimus Illustrissimo Camerario Magno, & eius Lo-
cumtenenti, Presidentibus, & Rationalibus Camera no-
stra Summaria, Iustitiario, Regenti, & Iudicibus Ma-
gna Curia Vicaria, nostroq; Sacro Consilio, Thesaurario,
& Conseruatori nostri Regij Patrimonij, ceterisque vniuer-
sis, & singulis officialibus, & subditis nostris in presenti
nostro Regno, & Ciuitate constitutis, & constituendis, di-
cimus, & distinctè præcipiendo mandamus, quatenus for-
ma presentium, & tenore præinsertarum petitionum, &
decretationum, in eis factarum pro eos, & unumquemque
ipsorum, diligenter actentis, & inuiolabiliter obseruatis,
ipsi & eorum quilibet, prout ad unum quemq; spectabit,
præinsertas petitiones, & omnia, & singula in eis conten-
ta, iuxta tenorem, seriem, & continentiam decretationum
prædictarum; eisdem Hominibus Populi in genere, & in
specie, teneant firmiter, & obseruent, tenerique, & ob-
seruari faciant inuiolabiliter, per quos decet, iuxta sui se-
riem, & continentiam pleniores; ita quod cessante omni
dubio, contradictione, & sinistra interpretatione, ipsi Ci-
ues, & homines Populi prædicti gaudeant, & gaudere
possint, ac valeant fructu, & utilitate gratiarum per nos
concessarum, prout superius apparet per petitiones, & de-
cretationes iam dictas: & contrarium non faciant, pro
quanto gratiam nostram caram habent, & panam ducato-
rum auri quinq; millium capiunt euasare, nostro Fisco
applicandorum a quolibet contra faciente qualibet vice.
In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus, negotio-
rum Sicilia hucus citra Farum Regno, sigillo impendentis
munitas. Datum in Castro nouo Neap. die decimo octauo
mensis Maij decima Indictionis, Anno à Natiuitate Do-
mini millesimo, quingentesimo septimo: Regnorum nostrorū
videlicet. Sicilia ultra Farum Anno quadragesimo, Ara-
gonum, & aliorum vigesimo nono, Sicilia autem citra
Farum, & Hyerusalem quinto.*

To el Rey.

vi.

Vidit Lons. Regens. Vidit Generalis Thesaurarius : Michael de Afflitto Locumtenens magni Camerarij: Vidit Conseruator generalis. Dominus Rex mandauit mihi Michaeli Perez Dalmagan. In priuilegiorum nono, folio vigesimo. In dorso cuius priuilegij extant annotata sequentia videlicet. Die vigesimo quinto mensis Septembris, Millesimo quingentesimo decimo quarto Neap. Prasens Priuilegium curia sedente pro tribunali, fuit authenticatum in forma &c. Notarius Antonius de Falco Actorum Magister. Quo quidem Regio Priuilegio, vt pradicitur, presentato viso, lecto, & diligenter inspecto; statim Prasatus Nobilis, & Egregius Notarius Ioannes Baptista de Valle quo supra nomine, nos qui supra Iudicem Notarium, & testes ex Regia parte requisit, & ex sua rogauit; actente nostrum super hoc officium quod publicum est, implorando, vt dictum prainsertum priuilegium cum decreto, licentia, & authoritate dicta Magna Curia ad cautelam, & pro cautela ipsius Ciuitatis Neap. ciuium, & hominum eiusdē transfunctare, exemplare, authenticare, & in publicam formam redigere deberemus, vt ubi quatenus, & quando, ac coram quibus opus esset, in iudicio, & extra possit, & valeat exinde de prainserto priuilegio facere plenam fidem. Cuiusquidem nobilis, & egregij notarij Ioannis Baptista requisitioni, & precibus annuentes; considerantes quod dictus nobilis, & egregius notarius Ioannes Baptista iusta petebat; & iusta petentibus non est denegandus Assensus; & quod officium nostrum publicum est, illudq; de iure nemini denegare possumus, nec debemus; maxime in ijs, que honestatem sapiunt, & requirunt. Idcirco pradicto die decimo octauo Ianuarij, Millesimo quingentesimo quadragesimo octauo, sexta Indictionis, de voluntate, licentia, & beneplacito, mandato, & decreto dictorum Excellentis, & Magnificorum Dominorum Regentis, & Iudicum dicta Magna Curia, dictum prainsertum instrumentum authenticauimus, exemplauimus, transfunctauimus, & in publicam formam redegitur, nihil in eo addito mutato,

to, vel subtracto, propter quod facti substantia in aliquo mutaretur, sed de verbo ad verbum, prout in eodem Privilegio continetur, Ipsius Excell. & Magn. Dominis Regente, Iudicibus, actorum Magistris, & alijs officialibus presentibus pro Tribunali sedentibus, ipsam Magnam Curiam Regentibus, ac supradictis eorum, & dicta Magna Curia Iudiciariam auctoritatem pariter, & decretum interponentibus, dictum prainsertum privilegium authenticandi. In cuius rei testimonium, & pradieta Civitatis Neap. & Hominum ipsius, praesertim dicta Platea Popularis, & Successorum in ea, ac omnium, & singulorum, quorum, vel cuius interest, intererit, aut quomodolibet interesse poterit in futurum, certitudinem, & cautelam, ac plenam fidem factum est ex inde de prainserto Privilegio; Hoc praesens publicum instrumentum per manus mei Notarij infra scripti, meo solito signo signatum subscriptione mei qui supra Iudicis, & subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Quod scripsi ego pradietus notarius Ioannes Baptista de Puteo de Neap. actorum magister dicta Magne Curiae, qui premissis omnibus, & singulis vocatus, & rogatus interfui; ipsumque meo solito, & consueto signo signavi: superius autem abrase, correxi, & emendavi in decimo quinto virgulo ubi legitur ij.

Item alibi in decima septima linea, ubi legitur praesentate maiestati. Alibi vigesima prima linea, ubi legitur, seu la

Item in decima quinta linea, ubi legitur, & quod ab eorum sententijs, & declarationibus possit appellari, seu recurri ad magnam curiam In 43. linea ubi legitur per nos Et in 49. in loco ubi dicitur, & legitur auri. Quod accidit non vitio, sed quia scribendo casualiter erratum est; Ideo ab omnibus hoc praesens transumptum instrumentum babeatur. locus signi supradicti Notarij.

Ego qui supradictus Pirrus Ioannes de Negro de Civitate Neap. Reg. & Reginalis per totum praesens citra Farum Regnum ad vitam ad contractus Iudex me subscripsi. &c.
Ego

*Ego Prothonotarius Berardinus de Spenis de Neap. Actuar-
rius M. G. V. pro teste interfici, & me subscripsi.*

*Ego Prothonotarius Fabritius Milonus de Neapoli Acto-
rum Magister manu propria.*

*Ego Not. Thomafinus Vitilianus Actorum magister testis in-
terfui.*

Ego Ioannes Andreas Tolomeus Actorum mag. manu propria.

*Ego Ioannes Nicolaus Longus Actorum magister M. G. Vic.
manu propria.*

*Ego Felix Vicedominus Protonotarius eiusdem M. G. V. Ma-
gister Iustitiarius me subscripsi.*

*Ego Pirrus Loisius Persicus eiusdem M. G. V. Actorum mag-
me subscripsi.*

*Ego Prothonotarius Loisius Anellus de Sadeolis Mag. acto-
rum me subscripsi manu propria.*

*Ego Prothonotarius Ioannes Dominicus Tramontanus Mag.
actorum me subscripsi manu propria
Presentibus.*

*Egregio Pirro Ioanne de Nigro de Neap. Regio ad vitam ad
contractus Iudice.*

*Nobilibus Pirro Loisio Persico, Bernardino de Spenis, Fa-
britio Milone, Scipione de Ragho, Felice Vicedomino, Loisio
Anello de Sadeolis, Notario Thomafino Vitaliano, Carolo
Pepe, Ioanne Martino Gauillo, Ioanne Andrea Tolomeo,
Ioanne Dominico Tramontano, Ioanne Nicolao Longo, &
Ioanne Baptista Tranerfa de Neap. Actorum magistris
Magna Curia Vicaria:*

**Il presente Priuilegio transfuntato si conserua in carta
pergamena nel Regimento della Piazza del
Fedelissimo Populo.**



NOS Ioanna, & Carolus eius filius Primogenitus, Dei gratia Reges Castella, Aragonum, Legionis, vtriusq: Sicilia, Hyerusalem; Nauarra, Toleti, Grana- ta, Valentia, Culletia, Mayorcarum, Hissalis, Sardinia, Gorduba, Corsica, Mursha, Giennis, Algarbij, Algezira, Gibraltalis, & Insularum Canaria, ac etiam Insularum, & Terra firma Maris Oceani, Archi- duces Austria, Duces Burgundia, & Barbantia, Comi- tes Barebinone, Flandria, & Tirolis &c. Dñi Viscaia, & Molina, &c. Duces Atenarum, & Neopatria; Comites Rossilionis, & Ceritania; Marchiones Oristiani, & Go- tiani. Vniuersis, & singulis presentium seriem inspectu- ris, tam presentibus, quam futuris; licet ea qua per Serenis- simum Catholicum, & Inuictissimum Regem Dñum Fer- dinandum patrem, & Auum nostrum colendissimum, Felicis recordationis, concessa, seu confirmata sunt, de perse valida firmitate persistant, & aliquo munimine non indigeant; ta- men, vt votis supplicantium annuamus, illa libenti animo, placidoq; vultu confirmamus.

Sanè nuper pro parte Ciuium, & hominum Populi fide- lissima Ciuitatis nostra Neapolis Fidelium nostrorum dile- ctissimorum, fuit Maiestatibus nostris reuerenter expositum; quemadmodum predictus Serenissimus Catholicus, & Inui- ctissimus Rex, suo cum opportuno priuilegio, dato in Castro nouo, Neap. die decimo octauo mensis Maij, decime Indictionis, anno à natiuitate Domini Millesimo, quingen- tesimo, septimo admisit, & etiam decretari, & expediri fecit, ac concessit, & obseruari per quos decet iuxta sui seriem continentiam, & tenorem, iussit, atque mandauit non nullas petitiones, & supplicationes pro parte dictorum Ciuium, & hominum dicti Populi oblatas, & inter eas on- tenta in quodam Capitulo tenoris sequentis.

Item supplicano Vostre Maestà se degni concedere à det- ti Cittadini di essa Città, & Popolo per beneficio, e suffi-
 C dio

dio delli poveri, & anco per conseruatione della detta elatione, e Deputati del Popolo, li sia lecito estrarre dal presente Regno carra ducento de grano ciascuno anno; e così anco ogni anno far fare nelle saline di Puglia carra ducento de sale; e tanto li detti grani, quanto li detti sali, à loro sia lecito vendere, contrattare, e fare tam in Regno, quam extra Regnum ad arbitrio, e volontà del detto Eletto, e Deputati, qui pro tempore fuerint; da conuertirsi à beneficio vniuersale, & occorrentia di essi Cittadini del Popolo, & amministrarsi per detto Eletto, & Deputati; quali anno quolibet habbiano de loro amministratione render conto à lor successori in detto officio; con facultà quella non estraessero l'uno anno, li sia lecito estrarre l'anno seguente, vel post à lor libertà; & che seruandosi per Vostra Maestà, ò altra officiale di quella le trate, ò proibendosi, seu arrendando, seu per tale prohibitione, ò arrendamento; non s'intendano date, ne prohibite detta estrattione à detti Cittadini supplicanti concessa; & questo per publico beneficio di essi Cittadini. Placet Regia Maestati ad sua Regia dignitatis beneplacitum; prout predicta, & alia per præcalendatum Priuilegium subtransunto, per Cameram nostram Summaria approbato, Maestatibus nostris presentato, latius vidimus contineri.

Fuitq; pro parte dictorum Ciuium, & hominum Populi dicta Ciuitatis nostra humiliter supplicatum, vt prainsertum capitulum, & omnia, & singula in eo contenta iuxta dictam decretationem, & responsionem, eiusq; seriem, & tenorem eisdem Ciuibus, & hominibus Populi dicta Ciuitatis nostra Neap. confirmare, ratificare, approbare, & quatenus opus sit, eisdem de nouo concedere, de nostra solita benignitate dignaremur. Nos vero habentes respectum ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Serenissimos Reges prædecessores nostros; nos, & statum nostrum ingenti fide, constantiq; animo, ac multis eorum expensis, & laboribus operibus demonstratam; Volentes cum eisdem bene, & gratiosè agere; tenore presentium, deque
nostra

nostra scientia deliberate, & consulto; ac ex gratia speciali
 nostri sacri Regij Consilij habita deliberatione, eisdem Ciuibus,
 & hominibus dicti Populi Vniuersitatis Ciuit. nostre Neap.
 prainsertum Capitulum, & omnia, & singula in eo contenta,
 iuxta dictam decretationem, & responsionem, seriem, & tenorē
 eiusdem; si, & prout in possessione contentorum in prainserto
 capitulo, ac decretatione, & responsione eiusdem, dicti ciues,
 & homines actenus, & signanter tempore dicti Serenissimi
 Regis Catholici fuerunt, & in presentiarum existunt, ad no-
 stra tamen Regiē benignitatis beneplacitum, laudamus, ap-
 probamus, ratificamus, & confirmamus, & quatenus opus sit,
 nouę concessionis, & donationis munimine, & praesidio robo-
 ramus, & validamus. Volentes, & decernentes expressē quod
 presens nostra laudatio, approbatio, ratificatio, & confirma-
 tio, & quatenus opus sit, noua concessio, & donatio predictorū
 omnium, sit, & esse debeat eisdem Ciuibus, & hominibus dicti
 Populi firma, stabilis, valida, et realis, nullumq; in iudicijs,
 aut extra sentiens diminutionis obiectum, defectum, incommo-
 dum, aut nosse alterius detrimentum, sed in suo semper robore,
 & valore persistat. Qua propter Illust. Viceregi, & Locum-
 tenenti nostro Generali, Magno quoq; Camerario, Magno
 Iustitiario, eorumq; Locumtenentibus, Praesidentibus, & Ra-
 tionalibus camerae nostra Summaria, ceterisq; demum vni-
 uersis, & singulis officialibus, & subditis nostris, ad quos spe-
 ctet, in dicto nostro Sicilia citra Farum Regno constitutis, &
 constituendis; dicimus, & distincte praecipiendo mandamus
 pena vntiarum auri mille adiecta, quatenus huiusmodi no-
 stram laudationem, approbationem, ratificationem, & quate-
 nus opus sit nouam concessionem, & donationem, ac omnia, &
 singula in eo contenta, eisdem Ciuibus, & hominibus ad no-
 strū tamen Regia dignitatis beneplacitum; ut praefertur; te-
 neant firmiter, & obseruent, tenerique, et inuiolabiliter ob-
 seruari per quos decet, faciant, et non contra faciant, vel ve-
 niant, seu aliquem contrafacere; vel venire permittant ratione
 aliqua, siue causa; si praterire, & indignationis nostra in-
 cursum praappositam cupiunt euitare penam. In cuius rei

testimonium presentes fieri iussimus, nostro magno negotiorum Sicilia citra Farum Regni sigillo in pendenti munito. Datum in oppido nostro Demedelbure die quarta mensis Septembris, sexta Indictionis anno à Natiuitate Domini, Millesimo quingentesimo decimo septimo, Regnorum nostrorum v3. Regia Castella, Legionis, Granata, &c. Anno quarto decimo; Nauarra Tertio; Aragonum, et aliorum secundo; Regn. vero omnium secundo. Yo el Rey.

Vidit Carondelet pro magno Camerario, et Prothonotario. Vidit Generalis Thesaurarius. Vidit Philippus de Ferrera Regens. soluit due. duos, tar. duos, Ioannes tassator. In Priuilegiis iij. fol. e l xij. Dñs Rex mandauit mihi Petro Carfia. Locus sigilli Regia Maiestatis pendens impressi in cera rubea.

Confirmat Maiestas Vestra Ciuibus, et hominibus Populi Ciuitatis Neap. vnum capitulum decretatione ipsius ex earum capitulis, per Regem Catholicum Auum Vestra Maiestatis eisdem concessis, iuxta sui seriem, & tenorem, & prout in possessione contentorum in eo fuerunt, et in presentiarum existunt, ad Vestra Maiestatis Regie dignitatis beneplacitum. Presentatum in Regia Camera Summarie per Magnificum Ioannem Andream Auletam V. l. D. Electum Populi huius Fidelissime Ciuitatis Neap. die 28. mensis Aprilis 1598. & registratum in quinternirnum dicta Regie Camere xx. folio xviij. Sebastianus Sergius.

Il presente Priuilegio si conserua in carta pergamena nel Regimento della Piazza del Fedelissimo Popolo.

*Reformatione di nuouo fatta per lo Regimen-
to delle Piazze Popolari della Città
di Napoli.*

CAPITVLO PRIMO.



*N primis che le tratte, e sale non s'hab-
biano, ne possano vendere fino alli
tempi congrui, anno per anno, &
non ante tempus; con Bandi, & alla
candela, come si fa à chi più ne dona;
& che non s'habbiano à vendere altri-
mente; & fa^{ndosi} lo contrario, non hab-
bia effetto tale vendita, e sia lecito ad ogni priuato Citta-
dino ricorrere all' Illustrissimo Signore Vicerè, perche se
proueda circa la reuocatione di detta vendita, non venden-
dosi alli Banni, & tempi vt supra. Placeat Illustrissimo
Dño Vicerégi.*

A N N O T A T I O N E.

IL Fedelissimo Populo Napolitano (secondo ho di-
scorso nella mia opera intitulata Discorso politico,
l'anni passati mandata in luce) ha sempre partecipato
delli Gouerni di questa Città; non solo nel tempo,
che si gouernaua in forma di Republica, mediante la
Tribunitia potestà, che hoggi è quella dell'Eletto del
Populo, per prima chiamato con il nome Greco, *De-
marcus*, che vuol dire in Latino, *Princeps Populi*, (at-
teso

teso questa Città hebbe origine da Greci, come si dirà appresso) ma anco nel tempo del Re Roggiero Primo, che si ridusse in forma di Monarchia; e del Re Carlo Primo, il quale diuise dopò la Nobiltà dal Populo, e la Nobiltà in se stessa, diuidendola in Piazze; le quali si bene erano molte, tutta uolta dopò se ridussero in cinque, fra le quali era quella detta di Forcella, vnita con la Piazza di Santo Arcangelo hoggi detta di Montagna; e stabili al Populo la sua Piazza nella strada della Sellaria; e proprio nell'Angulo del Conuento di Santo Agostino; per ilche il Re Ladislao diede alli sei Eletti di dette sei Piazze autorità, e iurisdittione intorno al negotio della Grassa, & altre spettanti all'vtile della Città; ma volse che il tutto dependesse dal suo beneplacito: dopò sotto il Dominio del Serenissimo Re Ferdinando Secondo d'Aragonia, il Populo ridusse la sua Piazza nel Claustro del Conuento di detta Ecclesia; il quale Serenissimo Re hauendo riconosciuto la Fedeltà di detto Populo, nella quale mai hà mancato, & in ogni occasione si è forzato sempre inalzarla, e fauorirla; come dalle Historie è noto; li confermò tutti li honori, e dignità ne i gouerni di questa Città; anzi li diede l'intero gouerno della Grassa, come afferma l'Albino suo Secretario nel sesto libro de Bello Gallico: ma dopò certi anni soccedendo nel dominio del Regno il Serenissimo Rè Ferdinando Cattolico di Spagna, il Populo giudicando esser necessario ordinare, e stabilire Capitulatione per beneficio della sua Piazza, li dimandò, e supplicò per molte gratie; il quale atto appare depinto con figura antica in vn muro del suo Regimento, per mano d'ot-

timo

timo maestro; quale hoggi è alquanto guasto per occasione della noua fabrica. Appareua dunque depinto il detto Serenissimo Rè sedente nel Regio solio, circondato da molti Signori, & dinanzi la sua presentia si vedeuano l' Eletto, & li dieci Consultori ingenocchiati; & il detto Eletto li porgeua vn libro aperto, che denotaua il supplicare per dette Gratie scritte in quel libro; si vedeuano anco due lettere separate, cioè vna P. & vna C. che significauano Populus Ciuitatis; e sopra si legeuano il nome dell' Eletto, e Consultori, & anco l'anno che fù depinta, ch'è il 1509. ma preuendendosi, che questa memoria hauea da patir disaggio, se n'è cauata copìa con molta diligenza per opra del curioso, e molto amatore del detto Regimento, Iacouo Pinto Maestro d'atti della gran Corte della Vicaria: dal quale hoggi caramente si conserua. Hebbe anco detto Serenissimo Re cura de; dimostrare in ogni occasione hauer cara la detta Fedeltà del Popolo, e volse farlo palese con farne mentione nel sopra scritto priuilegio con queste parole. Itaque cum Ciues, & homines Fidelissimæ Ciuitatis Neap. nostri fideles dilectissimi, præcipue fidelitatis eorum, erga Serenissimos Prædecessores nostros &c. Perilche nel anno 1507. concesse le Gratie che in esso si contieneno, confirmate dalla Cesarea Maestà dell' Imperator Carlo Quinto per vn'altro Priuilegio, che di sopra appare; oue si legono le simile parole cioè; Nos autem habentes respectum ad Fidelitatem dictorum Ciuium, & hominum erga Serenissimos Reges prædecessores nostros; Nos, & statum nostrum, ingenti fide, constantiq; animo, & multis eorum expensis, & laboribus demonstratum, &c. E

nella.

nella prima delle dette gratie concesse, si permette, che il Regimento della Piazza del Popolo possa far Capitulatione, & ordinatione per beneficio de Citradini. Ma restò molto marauigliato, come hauendo il Popolo con molta istanza dimandata, & ottenuta licenza di questo, vedendo essere molto necessaria; dopoi esser fatta la prima Capitulatione, hoggi quella non ritrouarsi; e che con effetto sia stata ordinata, e fatta, è noto dal Capirolo 15. quale è vno della prima Capitulatione, come s'accenna nel Cap. 14. si chiarisce anco dal titolo, che tiene la presente, de Reformatione. Ma per uenire all' annotatione dico, che il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico di Spagna fra le sopradette gratie concesse al Popolo, vi è annouerata la quarta, per la quale concedè le tratte delli grani, e fali; ma questo presente capitolo ha dependenza dalla predetta gratia; atteso si ben si dimandò licenza di poter vender li grani, e fali, vi mancava il modo; e perciò supplisce il presente capitolo il inodo, e tempo di venderli, il che fù riputato molto necessario. Ma si auerte, che al presente tempo detta gratia, e capitolo sono praticati nel seguente modo cioè; che vedendo la Piazza di non possere ogn'anno ottener le tratte delli grani, venne à conuentione con la Regia Camera della Summaria, la quale li assignò annui duc. ottocento ottanta, quali da tempo in tempo si vanno esigendo, mediante ordini dell' Eccellentissimi Signori Vicerè, precedendo le consulte di detta Regia Camera. Circa li fali l' istessa Regia Camera l'assignò altri annui duc. nouecento, e dieci sopra lo Regio Arrendamento della Gabella del vino, delli quali l'Arrendatori ne

pa;

pagano alla Piazza solamente annui ducati otto cento trent'otto, e li restanti duc. settanta dui li paga ogn'anno al sacro monte della Pietà; ne ho possiuto infino adesso saper la cagione di questo annuo pagamento; degli altri annui duc. nouecento e dieci, ne li fè assignamento sopra la Regia Dohana, seu maggior fundico di questa Città, come il tutto costa per le Regie prouisioni sopra di ciò espedita.

CAPITVLO II.

I Tem ò ordinato, che lo gouerno delli denari di dette intrate, se doni in potere di dui Cittadini da bene, & di buona conscienza, eligendi per lo Eletto, Consultori, & Capitanij modo supradictò. Placet Illustrissimo Dño Viceregi.

CAPITVLO III.

C He ogni vno di detti Eletto, Consultori, & Capitanij, possa nominare vno Cittadino, e quelli ballottare tra loro; delli quali ballottati, se ne habiano da pigliare sei di quelli si trouaranno hauere hauuto più voti; e quelli sei imbussolare, e cacciarne dui per sorte; & quelli dui habiano, & possano gouernare detti denari di dette intrate, per vno anno, e non più; verum che in detta nominatione non si possa nominare persona, che habia officio in detto luogo, ma altri Cittadini priuati; à tale ogn'huomo partecipi delli honori, & affanni; li quali habiano à dare conto alli loro successori in fine dello detto anno. Placet eidem Illustrissimo Domino.

D

C A.

CAPITOLO III.

I Tem, che à detti dui Eletti à conseruare detti denari, non possano, ne debiano fare altri esiti, eccetto li sopradetti; & facendo altrimenti, s'intenda pagare del proprio, e non di quello dello detto Regimento; di più siano tenuti riscotere tanto dette intrate da chi le comprerà, come qualsiuoglia altro debito, sarà deuuto allo detto Regimento. *Placet Illustrissimo Domino.*

ANNOTATIONE.

NOtasi, che questi Capituli hanno patito à nostri tempi alquanto d'alteratione, ma non notabile, e sustantiale; atteso s'eligne vn sol Cittadino che ha cura di conseruare la pecunia, riputato bastante à questo mistiero; qual si eligne da Consultori, e Capitani nel detto Regimento in questo modo cioè. Ogni vno di essi nomina vn Cittadino, che meglior li parerà; & da quelli nominati, e dopò bussolati, se n'eligne vno, che habia hauuto più voci, e se li dà l'amministratione, & il nome di Tesoriero, qual tienè carico di pagare quelle quantità di denari, che li verranno ordinati da l'Eletto, e Consultori; & per questo se li espediscono mandati da essi firmati, à lui diretti, quali si conseruano per esso à sua magior cautela: tiene anco carico nel fine della sua amministratione, dar conto al suo successore conforme al tenore del Capitolo i i j; e ritrouandosi hauer fatto altri esiti di quelli, che li son venuti ordinati in scriptis, s'intenda hauer pagato del suo, conforme al Capitolo i i j.

ma

ma volesse il Signore Dio, che questo si praticasse in tutti li offitij delli Regimenti delle Città; il che viene ordinato nel Santo Euangelo del Villico, & anco dalle Leggi, per le quali si dispone, che ogn' vno debia dar conto della sua amministratione, conforme al testo nel Capitolo Qualiter, & quando, il secondo, de Accusationibus: & à questo sono astretti più quelli, che hanno amministrato beni pubblici, quali al principio eran poveri, e dopò sono diuenuti ricchi; atteso questo si presume esser cagionato dalli detti beni; si come c' insegna Baldo, à questo proposito communemente allegato, nella l. Cum oportet, nel vers. Quaro quid in Administratore, C. de bon. qua. lib. Ma per ritornare al nostro ragionamento, mi resta sol di dire, che il Tesoriero non ha tempo prefisso nella sua amministrazione; perche se la Piazza scorge che sia huomo, nel quale vi concorrono li requisiti posti nel Capitolo i. lo conferma nel suo officio: massimamente succedendo che de suoi proprij dinari habia soccorso la Piazza, ne i suoi bisogni, non effigendosi li suoi redditi à tempi debiti, il che spesso succede; e per questa cagione non si può praticare à nostri tempi il contenuto nel Capitolo xviiij. & mentre si vede esser creditore con far detta degna attione in fauore della sua Piazza, non è conueniente che si paghi d'ingratitude, con far mutatione in persona d'altri.

C A P I T O L O V.

I Tem atteso al presente si troua detto Regimento in debito di buona somma per maritagi di Donne, è concluso,

D 2 so,

fo, che poiche li debiti dello detto Ragimento non sono soddisfatti, non si habia ne possa maritare Donna alcuna. Placet Illustr. Dominationi, quod donse fuerint soluta debita, quolibet anno ad minus dentur nuptiæ seu Virgines pauperes.

CAPITULO VI.

Item è ordinato, che pagati li debiti sopradetti, non si possa, ne debia maritare si non sei Donne per elettione per ciascuno Eletto in lo modo sopradette v3. Che ogni Capitano debia nominare vna Donna di quindici anni in su, & quelle nominate imbussolare, & ogni elettione cauare sei per sorte, che in doi anni ne vsciranno vinti quattro: e perche à l'ultimo ne restaranno tre, per esserne vinti sette le imbussolate, è ordinato, che quelle tre ultime che restano, siano le prime maritate, con tre altre che vsciranno della seconda nominatione, & imbussolate; & così si andrà continuando, & se li habia da donare de contanti tempore maritagij sei onze integre, per evitare ogni inconueniente; & quod fiant cautela iuxta Consuetudinem Neapolitanam, qua dicitur vulgariter alla vecchia maniera. Placet quod quilibet Capitaneus debeat nominare tres Virgines Pauperes ex sua Regione, seu Platea: & per sortes de illis tribus extrahatur vna, & quod reducto numero puellarum huiusmodi ad viginti, & septem de omnibus plateis, imbuxulentur omnes, & per sortes extrahantur v3. Anno primo quatuordecim, & secunda tresdecim, & tradantur marito.

A N N O T A T I O N E.

PEr questi Capituli vien ordinato, che li maritagi si facciano in persona di donne Vergine, & Pouere; e si bene nel Cap. V. si prefige il numero di 27. da ponerli in esecuzione infra il termine d'anni dui, cioè, vna per Ottina, seù Piazza Populare; tuttauolta hoggi se ne fanno molto maggior numero, e se spediscono mandati in scriptis, firmati dall'Eletto, e Consultori; Ma non ostante, che non si eligono mediante le nomine da farsi dalli Capitani, conforme se dispone nel presente Capitulo; pur in questo li Capitani riceuono il loro intento, e molto maggiore; atteso la maggior parte di maritagi si fanno à loro contemplatione, il che è notorio.

C A P I T O L O V I I.

ITem è ordinato, che lo Cancelliero di detto Regimento habbia da essere persona da bene, & intendente, & che habbia à tenere lo conto di detto Regimento con la solita prouisione d'onze dodici; & ex nunc se intenda per reuocato quello, che tiene il libro dello detto Regimento, allo quale se li donano ducati quaranta de prouisione; Places Illustriss. Domino.

A N N O T A T I N E.

HAnno hauuto molto riguardo quelli Cittadini autori della presente Capitulatione, d'imitar li consuegli de Principi, e di Republiche, con eligere il Cancellier.

celliero , il quale haueua prima pensiero del Sigillo ; scriuere , e sigillar lettere , e scritture ; il che è proprio di detto officio , come ci insegna Luca de Penna nella l. neminem C. de Decur. lib. 10. & anco di conseruar li priuilegi , atti , e scritture del Regimento ; hoggi tiene anco il carico de Secretario ; & interuiene ogni volta che s'vnisce la Piazza à trattar negotij spettanti al Regimento della Città , & anco del Regimento del Popolo ; e nota tutte le conclusioni , & appontamenti ; onde di quanta confidenza sia questo officio , è noto à tutti ; atteso deue esser fedele , e secreto , acciò non palesi i secreti à gli auuersarij , mentre à lui si confidano ; deu' esser per natura , e per industria cupe , e di molra accortezza ; come nora il Botero nelle sue ragioni di stato al lib. 2. E finalmente quello che si deue più attendere nella elettione del Secretario è , che vi concorrino li requisiti posti nel nostro Capitolo ; quali competeno al Cancelliero , ma molto più al Secretario ; cioè , che sia da bene , perche essendo il contrario è facile à corrompersi ; palesa i secreti à lui confidati , e nota falsamente quello che con verità deue notare ; deue anco esser intelligente , cioè , che habbia esperienza , acciò sappia facilitare la scrittura , e li negotij , occorrendo che nella Piazza vi siano huomini poco intelligenti . Al presente è Secretario Notar Francesco Romano , huomo molto intelligente .

C A P I T V L O . VIII.

I Tem è ordinato , che all' ora si debia mandare uno buono Cittadino Napolitano , à stare appresso la Cesarea
Mas.

Maestà, quando la bisogna ricerca, & per quello tempo che sarà necessario, ad arbitrio delle Piazze; la electione del quale s' habia poi da fare per lo Eletto, Consultori, & Capitani. Placet Illustrissimo Domino, quod possint mittere aliquam personam, tamen, quod non soluatur sibi salarium de his redditibus concessis Populo pro quondam Catholitam Maiestatem Ferdinandi Regis ad dictas pias causas; attento quod in presentiarum dicta Banca est constituta in necessitate soluenai debita.

A N N O T A T I O N E.

IN questo Capitolo si scorge con quanta prudenza si sia stabilito questa Capitulatione, con hauer preuisto quello che hauea forsi à succedere, di hauere bisogno d' inuiar Cittadini al Principe, per occorrenze spettanti alla publica vtilità de Cittadini; massimamente occorrendo esser oppressi da più potenti; ma il Popolo ha confidato alla fedeltà, & amore, co'l quale si è in ogni tempo dimostrato pronto verso il suo Signore, il quale similmente ha sempre hauuta particolar mira di proteggerlo; si come è proprio del Principe Giusto di hauer cura, che nelli suoi stati, coloro che sono più potenti, non opprimano li meno potenti, ma soccorrere li più deboli, secondo il consiglio di Mecenate, dato ad Augusto, referito da Dione nella sua Historia al lib. 52. oltre che questo facendo, offerua li veri termini della Giustitia; la quale illustra, e conserua il Principe, & suoi stati, e si fa beneuole à Populi [Ius, & Iustitiam vnique tribuendo] conforme la disposition legale: e si bene il Sereniss. Re Federico d'Aragonia

gonia nella sua sentenza se dimostrò in fauor alquanto della Nobiltà, tutta uolta non affatto si discostò dal proteggere il Popolo, e sue Iurisdittioni; sin come si dimostra in più luoghi di detta sentenza; e particolarmente doue concede, che li Eletti si debbiano giuntare insieme tutti in Santo Lorenzo, luogo solito per trattar negotij publici [& alibi nullatenus possint trattare] per seruirne dell' istesse sue parole: ma in questo si conforma con la disposition legale; per la quale si concedono li Collegij liciti, sin come viene ordinato, per la l. prima nel principio, e nel S. quibus ff. q. cuiusq; vniuer. nomine; Questo conferisce alla Iurisdittione della Piazza Popolare; percioche trattandosi in altri luoghi, si trattarebe senza il suo interuento, contra il tenor della sentenza; per la quale viene anco determinato, che [simul, & coniunctim conueniant,] parlandò delli Eletti nobili, e di quello del Popolo; e perciò è necessario, che tutti siano prima con effetto chiamati, per possersi effettuare la vnione; qual chiamata è necessaria perconualidare il trattato, etiam per la dispositione della l. fin. C. de leg. & della l. 2. C. de decur. lib. 10. oue Luca di Penna apporta la ragione, che l'assenti, e non chiamati hauerebero forsi indotto gli altri à lor voti; e per questa cagione dopò con varie occasioni sono stati interposti più decreti, & ordini, che le Piazze de Nobili si possino congregare, ma chiamata la Piazza del Popolo; oltra che questa determinatione hà mira anco alla Iurisdittione Regia; acciò il Prencipe sia consapevole di quel che si tratta, e doue, e quando; ne il Prencipe in questo potrebe hauere il suo intento, se le Piazze se congregassero in più

più, e diuerſi luoghi; al che il Prencipe, e ſuoi mi-
niſtri hanno ſempre hauuto, & hanno molto riguardo.
Ma che dirò intorno al ricorſo ordinato, e concesso dal
detto Sereniſſimo Re Federico alla parte aggrauata, in
tutti li negotij publici, e priuati ſpettanti al beneficio
dell' Vniuerſità di Napoli? queſto conferiſce alla Pia-
zza del Popolo più, che all' altre, atteſo come vnica tie-
ne ſpeſſo biſogno di quello; per mezzo del quale è inteſa
nelle ſue ragioni; ne il detto ricorſo haue hauuto, ne
può hauer giamai alteratione, ne diminutione alcuna,
maſſime in quelle Città, che ſi reggono per via de mo-
narchia, ſin come è la Città di Napoli; nella quale ſem-
pre il Prencipe deue dare orecchia alla parte aggraua-
ta, per renderli complimento di Giuſtitià; ſin come nel
mio Diſcorſo Politico nel foglio 59. & ſequenti ne hò
à lungo ragionato. Al che agiungerò, che ſe l' Eletto
del Popolo, e ſuoi deputati, ò tutta la Piazza integra
del Popolo, con tutte l' altre cinque Piazze de Nobili,
voleſſero in alcun modo far pregiudicio al detto ricor-
ſo, per il che ſ' impediffe il ricorrere al Prencipe, dico
che queſto atto è nullo, & inualido; atteſo v' à termina-
re contra la Regia Iuriſdittione, perche per mezzo di
queſto ricorſo ſuole anco il Prencipe eſſere conſapeuo-
le delli trattati che ſi fanno nel Tribunale della Città;
& ſi bene ogn' vn può far pregiudicio [iuri ſuo,] per la
l. quiſq; C. de pact. (ma non iuri alieno) come diſſe
Innocentio nel Cap. ſuper hoc, de renunt. atteſo il
ricorſo ſe l' ha à ſe il Prencipe reſeruato, & l' ha con-
ceſſo in modo, che ſtia ſempre nel ſuo vigore, per ſuo par-
ticular intereſſe, & anco per beneficio della Città; per-
che con intenderſi le ragioni della parte aggrauata, e

E

del-

dell'aggrauanti, ne nasce determinatione in fauor del Publico; e perciò non [potest renuntiarì iuribus inductis causa publicæ vtilitatis,] conforme dicono tutti i Canonisti nel Capitolo sì diligenti, de foro competenti. Ma per ritornare all'incominciata annotatione sopra li particolari dell'Ambasciaria, dico che l'Illustrissimo Don Cyarles de Lynoj concesse al Fedelissimo Populo licenza di posser inuiare al Prencipe, occorrendo, il suo Ambasciatore, rappresentando il Populo; atteso quando la Città inuia al Prencipe più Ambasciatori, bisogna che vi interuenghi anco quello del Populo; nel che mai haue hauuto contradittione, & hà sempre goduto, & al presente gode detta dignità, & honore; e che sia vero, si chiarisce questo, che nell'anno 1505. con li Ambasciatori Nobili inuiati in Spagna al Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, vi fù per Ambasciatore del Populo Alberico Terracina, come si vede nelli priuilegî, e gratie concesse alla Città al foglio 39. l'istesso nell'anno 1506. nel quale la Città mandò più Ambasciatori all'istesso Serenissimo Re à Gaeta, e fra essi vi fù Giacomo Lettiere per il Populo; dopò nell'anno 1507. il Populo mandò Cola Francesco Folliero per suo Ambasciatore, con il quale andorno gl'altri per la Nobiltà al Serenissimo Carlo d'Austria in Fiandra, come nota il Passaro, il mercadante, & anco il Sommonte nel primo volume delle sue historie al foglio 157. Ma lasciando di parlar de gl'altri, e per venire à tempi più prossimi, nel passare che fè per Italia la Maestà della Regina moglie della Maestà del Re Filippo Terzo fel. mem. la Città vi mandò più Ambasciatori à Milano, fra quali vi interuenne Prospero Rocca per il Populo. oltra che

può

può la Piazza 'del Populo mandare il suo Ambasciatore al Prencipe non solo in questo caso, come hò detto; ma pretende posser far l'istesso, quando dalle Piazze Nobili viene eletto vn solo Ambasciatore, che rappresenti tutta la Città. E finalmente il Populo può inuiare il suo solo Ambasciatore in suo particolar nome, fin come con effetto inuiò in Spagna appresso al Serenissimo Re Ferdinando, Francesco Brancaleone, il che sta notato nelli libri del Regimento, & anco questo appare depinto nel muro di esso, con pittura antica fatta nell'anno 1509, ouesi legono queste parole sopra la Figura. [In prima electione Magnifici Lucæ Rufsi militis Serenissimi Regis Federici Secretarij, & Serenissimæ Dñæ Reginæ Ioannæ Consiliarij, & Generalis receptoris; Dominorum Antonij de Ponte V. I. D. Melchioris Ferraioli, Petri d'Aputeo, Ioanni Pauli de Penna, Petri della Torina, Antonij de Manso, Magn. Leonardi, & Francisci Speran Dei, Notarij Vincentij de Sommonte; fuit expeditus Magn. Franciscus Brancaleone, missus in Hyspaniam versus ad Catholicam Maiestatem pro conlequutione Priuilegij obtempti ab eadem Maiestate:] Qual potestà fù dopò concessa al Populo nell'anno 1522. per il presente Capitulo, del quale se n'è più volte auualuto, & il suo Ambasciatore haue ottenuto dal Prencipe facile adito; e particolarmente nell'anno 1531. à tempo del gouerno dell' Illustriss. Sig. Cardinal Colonna, che inuiò in Spagna appresso la Cesarea Maestà di Carlo Quinto Pietro Antonio Sapone; qual fù riceuuto con molta bona volontà per Ambasciatore dell' istesso Populo, & trattò negotij molto importanti; per il che nel suo ritorno in Napoli fù tre volte creato Eletto del Populo, come

appare notato nelle scritture, che si conseruano per il Regimento Popolare.

C A P I T V L O I X.

I Tem, che nel seruitio del detto Regimento non si debbiano ne possano tenere se non quattro Portieri, da pagarsi per detto Regimento; lo mutare delli quali sia in arbitrio dello Eletto, & Consultori, [Sufficiunt duo, & non plures.]

A N N O T A T I O N E.

D Ell' antichità, dignità, e prerogatiua dell' officio dell'Eletto del Popolò, ne ho à pieno parlato nel mio Discorso Politico; e per esser tale, li è stato concesso di possèr tenere sei portieri per suo seruitio, e del Regimento; delli quali dui ne sono prouisionati dal Regimento della Città, e quattro dal Regimento del Popolo; e si ben nel presente Capitulo appare essere ordinato che bastano dui, e non più; pur nell' istesso tempo il Regimento ne hebbe sei, come si legge nel fine della presente Capitulatione. Ma si deue far matura consideratione al tempo che si capitulò, che fù nell'anno 1522. nel quale la Città non era nel stato, che al presente si ritroua di grandezza, e di Popolo così numeroso, ne li negotij publici erano in tanta copia, e grauità, fin come sono al presente; massimamente li negotij di grassa, spettanti più all'Eletto del Popolo, che à gl'altri, atteso rappresenta sì gran Popolo, etiene obligo di darli piena sodisfattione, acciò

ciò non se riempia di querimonie ; e perciò tiene necessità di hauere detto numero di portieri ; acciò possi con maggior facilità far eseguire , & effettuare li negotij per beneficio publico ; oltre che ne douerebbe hauer maggior numero , per ornamento , & decoro del suo officio ; & acciò sia obedito , reuerito , e tenuto in stima , conforme la volontà del Prencipe , dal quale viene protetto , e si compiace , che il detto officio stia nel suo grado , per suo maggior seruitio , & anco per beneficio publico . Ma con questa occasione mi par conueniente considerare , che nell' electioni di tutti li officiali , che amministrano beni publici delle Città , si deue hauer pieno riguardo à più cose , ma principalmente , che siano mediocramente dotati di beni di fortuna , acciò si possino esercitare con integrità , e con il debito decoro che conuiene ; il che per ordinario non suole fare chi è oppresso da pouertà , e secondo l'estreme ricchezze [principia sunt , & fontes seditionum ,] come dice Arist. nel 5. della politica , così la pouertà suole esser gran cagione de nouità ; ce lo insegna con molti esempi , & autorità Botero nelle sue ragion di stato , nel fine del quinto libro ; atteso li poveri (parlando sempre con reserua di buoni) frà l'altre imperfezioni che tieneno , sogliono essere pericolosi nella quiete publica , perche non vi hanno interesse , e ne hanno che perdere ; e per questa cagione li Romani non ascriueuano ordinariamente alla militia terrestre (quale era più degna della maritima) li poveri , de quali costaua la quinta classe per questa cagione , come dall' historie Romane è noto , & si potrebbero adurre molti altri esempi , che per breuità si lasciano .

CAPITVLO. X

I Tem è prouisto , che lo mandata dello Giouedì Santo , la Gandelora , & Anniuersario della Cattolica Maestà di bona memoria , non se babbiano à fare , si non alli poveri , secondo li anni hauea detta Cattolica Maestà : la Gandelora , & Anniuersario allo Eletto , Consultori , Capitany , Camerliero , alli detti dui Deputati alla conseruatione della pecunia , & alli Capoderi , & non ad altri .
Placet Illuſtriffimo Domino .

CAPITVLO XI.

I Tem che si donano allo sepolturo di Santo Agostino intorze quattordici di cera bianca de libre tre l' una .
Placet Illuſtriffimo Domino .

A N N O T A T I O N E .

N On basta che li populi amino li suoi Signori in vita , ma bisogna che si dimostrino tali con effetto anco dopò morte , sin come l' hà sempre dimostrato il Fedelissimo Populo Napolitano non solo verso il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico , ma anco verso tutti i Serenissimi suoi successori , tanto in vita con fedeltà , obedientia , & affetti interni , & esterni , quanto in morte ; per occasion della quale suole l' amore nelli petti di Reali , e Fedeli Vassalli riceuere magior vigore , & efficacia ; secondo disse Valerio Massimo nel lib. quarto con queste parole . [Vbi maximus , & honestissimus est amor , aliquando prestat morte , quam vita
di-

distrabi &c.] hà sempre il Fedelissimo Popolo, e sua Piazza dimostrato, e di continuo dimostra questo amore, con lo più degno, & efficace atto che si può immaginar giamai, & è con pregare di continuo il Signore Dio; per il che nel dì 23. di Gennaro, che seguì la sua morte, nella Chiesa di Santo Agostino ogni anno con gran solennità, apparati, e copiosi lumi fa celebrare il suo Anniversario da' Monaci di detta Chiesa, e delli tre altri Ordini Mendicanti, con interuento dell' Eletto, Consultori, Capitanij, & Tesoriero, & anco con gran numero di Cittadini; anzi nell' istesso giorno si celebrano molte Messe de morti similmente per suffragio della sua anima; ma dopò compita detta solennità, se ritirano dentro il Regimento, oue dispensano la Candelora mentionata nel presente Capitolo, cioè, le candele, fra essi, & anco ne fan partecipe li Portieri, e Capodieci delle Piazze Popolari; ma de diuerse qualità; & però vi concorre anco gran numero de poveri, alli quali tutti si dispensa la elemosina in denari, con gran carità, & affetto; & s'impone à ciascuno d'essi, che debia pregare il Signor Dio per l' Anima di detto Serenissimo Rè, che haue concesso al Regimento possibilità di fare quest' elemosina. Segue l'altro Capo contenuto nell' istesso Capitolo; per occasione del quale dico, che Xenofonte nella Pedeia al lib. 8. commendò molto Re Cyro nel dimostrarli religioso, e pio; massimamente acciò li Popoli habbiano da imitarlo; per il che (come disse Cicerone nell' epistole) [Quales in Republica Principe sunt, tales reliquos solere esse Ciues &c.] fù con effetto Religiosissimo, e pio il Serenissimo Re Ferdinando, & anco tutti li Serenissimi Principi di Casa d' Austria; da doue è proceduta

ceduta la loro grandezza, fin come dall' Historie è noto; & sono in questo imitati dal Fedelissimo Popolo Napolitano in ogni occasione, massime nella Festiuità di del Giovedì Santo, nel quale dopò celebrata la Messa, e riposto il Santissimo Corpo di Nostro Signore Giesù Christo nel sepolcro (per la qual causa si danno con effetto ogn'anno nella Chiesa di Santo Agostino le torcie mentionate nel Capitulo vndecimo) se riduce dentro il Regimento, doue con molta deuotione lo Eletto, e Consultori in presentia de' Capitani lauano i piedi à 12. Pouerì, ad imitatione del nostro Signore Giesu Christo; all'quale poi donano 12. grossi Pani, Vino, denari, e cose de zuccaro, il che dà gran edificazione à circostanti, che vedeno detta sollennità.

CAPITOLO XII.

I Tem, che alla Festa del Corpus Domini non si habbiano da fare intorcie, si non all' Eletto, Consultori, Capitani, e Cancelliero, & alli dui Conseruatori della pecunia; videlicet, allo Eletto di libre sei, alli Consultori di libre quattro, & à gl'altri di libre tre. *Placet Illust. Dño.*

ANNOTATIONE.

LA Processione, & sollennità, che si celebra ad honore del Santissimo Corpo di N. S. Giesu Christo, fù instituita per voce Diuina, e palesata ad vna Donna Vergine, mediante vna visione, cioè che li appareua vna Luna manca di rotondità, e di splendore, dopò à lei dal Signor reuelata, essere la Chiesa Santa, nella

nella quale vi mancava la gran sollemnità del detto Santissimo Corpo di Giesù Christo Nostro Signore, anzi fra quelli medesimi giorni occorse, che nel diuidersi la Santissima Hostia consagrada da vno Sacerdote dubbio, ne uscì sangue, che bagnò il Corporale; ne il rossore con il lauari, si potè mai leuari; il che venne all'orecchie del Sommo Pontefice Urbano Quarto, che dimoraua à quel tempo in Oruieto, per causa della persecutione de Manfredi Re di Sicilia; e dal Vescouo di quel luogho fù inuiato il detto Corporale con sollemnissima processione; perilche ordinò, che per tutto il mondo si celebrasse il giorno del Santissimo Corpo di Christo, la quinta Feria dopò l'ottaua della Pentecoste. E questo fù nell'anno 1264. come affirmano li Dottori referiti dal Reuerendo Padre Don Nicolò Laghi, nella prima parte delli Miracoli di detto Santissimo Sacramento, nel folio 76. il qualé similmente riferisce esser confirmato, e publicato dopò dal Sacro Consiglio Viennense, fatto à tempo del Sommo Pontefice Clemente Quinto. E questi Miracoli, e magiori sono successi più volte, come dall'istesso Autore si riferisce. Ma per restringer' il nostro ragionamento alla Festiuità, e Sollemnità che si celebra in Napoli, dirò che essendo Roberto dichiarato Re di Napoli, e dal Sommo Pontefice publicato nel publico Concistoro nell'anno 1309. e dopo inuestito, e coronato, diede principio à edificare la Chiesa di Santa Chiara ad honore di detto Santissimo Sacramento; la qual finita, impetrò dal Sommo Pontefice, che la Processione solita farsi per la Città, douesse entrate dentro detta Chiesa, nella quale interueniva esso personalmente con tutti li Baroni del

F Regno,

Regno, e Magistrati della Città; ma di questo, e di tutte le cerimonie che si offeruano nel giorno di detta Festiuità nella Chiesa di Santa Chiara, ne fa piena mentione il Reuer. Fra Francesco Gonfagha nella Cronica Franciscana. Circa l'aste del Palio, sotto il quale v'è il Santissimo Sacramento, ritrouo che nell'anno 1496 à tempo del Serenissimo Re Ferdinando Secondo, essendo gionto il dì che si douea celebrare detta Sollenità, ritrouandosi detto Serenissimo Re occupato altrove; fe per suo ordine consignare vna Asta del Palio ad Antonio Sasso allora Eletto del Popolo, & à 12 suoi Deputati, e cinque altre ne portorno, cioè il Serenissimo D. Alfonso d'Aragonia, Vescouo di Ciuita di Chieti, l'altra D. Ferrante d'Aragonia figlio di D. Federico Zio del Re; l'altra D. Antonio de Geuara Conte di Potenza, e Vicere di Napoli; l'altra Gio. Stinca Ambasciator del Re di Spagna; l'altra Don Ferrante Siscara Familiare del Papa; e questo si legge in vn Instrumento in carta pergamena, rogato per mano di Notar Donato Raghone nel dì 2. di Giugno 1496. qual si conferua fra le scritture del Regimento Popolare: e dopò nell'anno 1497. à tempo del Serenissimo Re Federico, Alberico Terracina, Eletto del Popolo, portò la sua Asta, vn'altra li Eletti Nobili, vna detto Serenissimo Re, e l'altra il Duca di Calabria suo figlio, e le due restante l'Ambasciator di Spagna, e di Venetia; ma li Deputati, e Capitani delle Piazze Popolari portorno l'intorcie accese con gran diuotione: del che fa fede il Passaro, il Mercadante, il Sommonte, & altri Autori. Onde essendo in quel tempo occorso molte differenze fra il Popolo, e la Nobiltà, si per causa di dette

dette Aste, come per altre; ne nacque Regia sentenza, promulgata nell'anno 1498. per la quale si determinorno molte d'esse; ma del particolar dell'Aste del Palio, detto Serenissimo Rè si referuò à se la sua determinatione; il che dopò nell'anno seguente lo determinò, e confermò al Popolo la sua Asta; e che li Nobili ne habiano cinque, e delle due altre vna se porti dal detto Serenissimo Re, e l'altra dal Duca di Calabria, il che si legge nelli Capituli della Città al foglio 32. la qual sentenza fù dopò confermata dal Serenissimo Re Ferdinando Cattolico nell'anno 1507. al foglio 64. e da quel tempo infino al presente si portano l'Aste del Palio nell'istesso modo; ma li Consultori, Capitanij, Tesoriero, e Cancelliero del Popolo portan' l'intorcie accese (del peso ordinato dal nostro Capitulo) prossimo al detto Palio; onde hauendo la Nobiltà preteso questo douere spettare à lei, ne nacque prouisione dal Regio Collaterale Consoglio, referente il Regente Villani, che solo la Piazza del Popolo possa portar dette intorcie accese, [Ad latus Canonorum;] e questo conforme à l'antico solito, come si è detto di sopra, ma di ciò ne fa anco piena fede il nostro Capitulo fatto nell'anno 1522. nel quale s'ordina l'intorcie à detti Consultori, Capitanij, Tesoriero, e Cancelliero del Regimento Popolare per questo effetto.

C A P I T V L O XIII.

I Tem quello medesimo alla Processione di Santo Anello, & Santo Auframo, & altre Processioni che accasassero. Placet Illustrissimo Domino.

IL ricorrere à sua Diuina Maestà in tutte le nostre occorrenze, & implorare il fauor Celeste, non vi è cosa più di questa necessaria; fù sempre dalli Antichi offeruato in ogni occasione; per il che li Romani non s'applicorno à nessuna Impresa, si prima non dauano opera alli Auspiti; il Re Dauid nelle sue graue attioni, prima religiosamente ispiaua la Diuina volontà; il simile offeruò Costantino Imperatore il Magno, e tutte le Vittorie che ottennero i dui Theodosij, fur più per causa dell'orationi, che per l'eserciti armati; atteso [Si Deus pro nobis, quis contra nos;] e perciò disse Titoliuiò nella terza Decade, al libro quinto; [Omnia prospera eueniunt sequentibus Deos, aduersa, autem spernentibus &c.] Deuemo anco ricorrere alla intercessione della Santissima Gloriosa sempre Vergine Maria, Regina de Cieli, della quale questa Città è molto deuota, & anco all'intercessioni de Santi; ce l'insegna S. Gio, Apostolo nella prima epistola al capo secondo, quando disse [Hæc scribo vobis, vt non peccetis, sed et si quis peccauerit, aduocatum habemus apud Patrem Iesum Christum iustum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris; non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi;] al che sempre la Città di Napoli s'è appigliata con ricorrere piamente in tutti li suoi bisogni à detta Regina de Cieli, & à suo honore son fatti, e giornalmente si fanno sollemnissime Processioni, e molte volte con interuento del Principe, e suoi ministri, e del Regimento della Città; & anco continue orationi, per implorare la sua potentissi-

tissima intercessione appresso il Signore Dio, per causa delle calamità, e graue occorrenze di essa Città; per il che si son' viste, e giornalmente si vegono ricuere infinite gratie; il tutto si dica à sua maggior gloria. Ricorre anco alli Santi suoi Protettori, & auocati. Liberò il glorioso Santo Gennaro la Città di Napoli, e suoi tenimenti dalli grandi incendi, e terremoti, che si cagionauano dal monte Vesuuio; il quale à questi moti più volte proruppe; ma il maggiore fù nell'anno 471. dopo la morte di detto Santo; che seguì nell'anno 305. che andorno le sue cenerose piogge insino à Costantinopoli; per il che si celebraua la sua Festiuità, come si legge à Procopio, che fù à tempo di Giustiniano Imperatore; & anco gionsero insino alla Grecia; onde li Greci hanno celebrato, & al presente anco celebrano due volte l'anno la sua Festiuità nel lor Menologio; sin come referisce il Cardinal Baronio nelle sue annotationi nel Martirilogio, à 19. di Settembre, e dopo ne uscirono pietre, fiamme, cenere, & oscure nebbie, e seguirono l'istessi terremoti, con gran terrore, e danni della Città; le cui orationi continue, & deuote prece, furno esaudite dal detto glorioso Santo, e la scampò dalle ruine, che le sopraustauano; come si nota da Monsignor Paulo Reggio nella sua vita; & per questa cagione dal Regimento della Città nella quinta Domenica de Quaresima processionalmente si visitaua la sua Chiesa, sita fuor della Città, edificata nell'anno 1353. come si nota da Pietro de Stefano, per opera di Santo Severo Vescouo di Napoli; ma con cauarfi il monte, oue ancor si vede l'Altare fabricato à l'antico modo, e la sedia Episcopale. Qual

Pro-

Processione quando fosse interlasciata à farsi con interuento del Regimento della Città, non è noto; ma secondo la mia opinione credo questo esser seguito ne l'anno 1527. & 1528. nelli quali tanto questa Città, e Regno, quanto tutta Italia fù graueamente vessata, dal gran morbo pestifero, che per questo la Città promise e fè voto di spender ducati mille per il tabernacolo del Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, & altri ducati dieci milia per edificar vna Cappella, oue si doueano riponere le sue Santissime reliquie; & si obligorno à questo tanto li Eletti Nobili, quanto Paulo Calamazza allora Eletto del Fedelissimo Popolo, & anco li Consultori della Piazza del detto Popolo; come il tutto costa per vno Instrumento stipulato inanzi la porta della torre del Tesoro dell'Archivescouato di Napoli, nel dì 13. di Gennaro 1527. per mano di notar Vincenzo de Boffis. E perche lo Regimento della Città applicò l'animo in voler edificar detta Cappella, forsi per questo interlasciò di andar processionalmente nella sua Chiesa; e fù dal Regimento Popolare dopò continuato infino al presente tempo; atteso nell'anno 1522. che fù fatta la nostra Capitulatione, il Regimento Popolare non andaua solo con detta Processione; il che si fa manifesto da questo nostro Capitulo, nel quale di questa Processione non si fa altrimenti mentione, ma delle sequente.

Si offerua anco farsi la Processione ad honore del Glorioso Santo Agnello nel dì della sua Festiuità, con interuento del Regimento Popolare; la quale che sia continuata da tempi immemorabili, si chiarisce da questo; che essendo Athanasio Vescouo, e e Duce di questa

questa Città di Napoli, oppresso da vna graue infirmità chiamata Iliaca, venne nella sua Chiesa, oue si conserua il suo Santo corpo integro, & iui piamente orando, l'apparue il detto Santo con vn ferro acuto in mano, con il quale legiermente percosse il luogo, oue era il dolore; ma li disse, Athanasio leuate, che già stai sano, e così fù in effetto; per il che veniuu, ogn'anno nella sua Festiuità processionalmente à visitare la sua Chiesa; di ciò ne fa testimonio l'istesso Monsignor Reggio nella sua vita; dal che ne cauò vna conclusione, che questa Processione è stata continuata per tempo immemorabile in Napoli, atteso detto Athanasio fù Vescouo nell'anno 877. al tempo che si dominaua mediante la degnità Ducale; e che lo Regimento Popolare vi sia sempre interuenuto, si raccoglie dalle parole del nostro Capitolo, il quale fa mentione di questa Processione. Ne restarò di dire che questo Glorioso Santo ha sempre intercesso per questa Città appresso la Diuina Maestà, e con ragione è stato annouerato fra li suoi Protettori; atteso con il sol vessillo della Santissima Croce haue atterrito le gente Barbare, & Infedeli; dalle quali la Città si ritrouò oppressa, e la liberò da l'assedio, con ponerli in fuga; il che è più volte occorso, tanto in sua vita, quanto dopò sua morte; e per questa cagione si dipinge con il vessillo della Santissima Croce come si caua dall' Historie, e dalla sua Vita.

Il Regimento Popolare Processionalmente và anco nelle Chiese de dui altri de' SS. Protettori di questa Città, cioè nella Chiesa di Santo Arpino nel dì della sua Festiuità, non obstante che il detto suo Santissimo

mo Corpo si custodisca nell'Arciuefcouato di Napoli, e come suo Protettore haue intetceffo appreffo il Sig. Dio per questa Città, e l'hà liberata più volte da molte calamità, & iminenti pericoli; e fra gl'altri, effendo occorfo nel Pontificato di Giouanne XXII. che la Città si ritrouaua ftrettamente affediata da Saraceni, ne hauea fcampto, ne fperanza di foccorfo, furono efaudite le fue deuote prece dalli Gloriosiffimi S. Gennaro, & S. Agnello, quali gionti li apparfero vna notte, e la confortorno con certa fperanza de libertà; e cofi fucceffe, che nelli vltimi affalti furono fugati, & allor mal grado con gran ruina, e lor danno fi partirno.

Similmente fi continua per l'ifteffo Regimento Populare ad interuenire nell'altra Proceffione, che fi fa nella Chiefa di Santo Giorgio Maggiore, detto ad Forum, oue ripofa il Gloriosiffimo Corpo di Santo Seuerò, vno de Vefcoui Protettori, & interceffori di quefta Città; & il di primo delle Feftiuità di detto Glorioso Santo Arpino, e Seuerò vi fi conducono nelle lor Chiefe li lor Santi Capi, couerti d'Argento; ma tutte le dette quattro proceffioni fono continuate à farfi con interuento del Reuerendiffimo Monfignor Vicario de Napoli, e delli Reuerendi Canonici, Capitulo, e Clero.

Hò dunque difcorfo intorno alle quattro Proceffioni, oue interuiene fol il Regimento Populare, nelle quali porta le torcie del pefo ordinato nel noftro Capitulo, e quelle dona à dette Chiefe. Ho interlafciato di parlare delle due altre appreffo notate; per caufa che in effe non fi offerua quefta demoftrazione,

tione, d'interuenire solo, e di portar le intorcie; e so-
 no la gran sollennità del sangue del Glorioso Santo
 Gennaro, quale è nota per tutto il mondo, descritta
 da molti degni, e famosi Autori; quale adesso con il
 suo Santissimo Capo si conserua nella Cappella del
 Tesoro dell'Arciuescouato di Napoli, con gran vene-
 ratione; abbellita, & depinta con bellissime figure per
 opra dell'Eccellentissimo Sig. Don Ferdinando Duca
 d'Alua, con occasione d'vn miracolo successo per cau-
 sa della guerra d'Ostia, oue andò egli di persona; &
 sempre il detto Santissimo Sangue si mantenne lique-
 fatto, insino che si concluse la pace. L'altra Processio-
 ne si celebrò nel mese di Gennaro 1605. per occasione
 dell'agregatione di Santo Tomaso d'Aquino Dottor An-
 gelico nel numero de Santi Protettori, e Defensori di
 questa Città (del che ne fu rogato instrumento per ma-
 no del quond. Notar Gio. Battista Basso) e della transla-
 tione della sua santa Reliquia dell'osso del braccio de-
 stro dalla Chiesa di Santo Domenico, alla Chiesa de
 l'Arciuescouato di Napoli, con grandissimi apparati per
 la Città; e nella strada della Sellaria il Popolo fe vn
 bellissimo Catafalco, & anco portò la sua Asta del
 Palio nel modo istesso che s'offerua ogn'anno nella Fe-
 stiuità del Santissimo Sacramento del Corpo de Christo
 N.S. ma per questa sollennità furono spedite quattro bulle
 de sommi Pontefici, cioè tre di Papa Clemente VIII.
 & vna di Papa Paolo V. & il tutto appare puntualmen-
 te descritto nel decimo quarto volume degl'annali
 Ecclesiastici, composto dal Reuerendo Frate Abrahamo
 Bzonio, e proprio nell'anno 1322. al foglio 399.

CAPITULO XIII.

I Tem è concluso, che se offerui il Capitulo vecchio circa lo maritaggio delle Zittelle della Venerabile Chiesa della Santissima Annunziata Benedetta, del temor seguente, Placet Illustrissimo Domino.

CAPITULO XV.

I Tem che ogn'anno per elemosina possa maritare quattro Figliole dell' Annunziata de Napoli, acciò che il N. S. Dio habia da conseruare quello, che li haue donati; & quello se li dona eodem modo, come si fa per li Masftri, & quella quantità è solita darsi per detti Masftri, ad arbitrio delli sodetti Eletti, Consultori, & Capitany, qui pro tempore fuerint. Placet Illustrissimo Domino.

ANNOTATIONE.

NEl primo di questi dui Capituli si conclude, che si habia da offeruare il secondo, il quale è vn della vecchia Capitulatione; nel quale si dice, che la Piazza possa effettuare li quattro mentionati maritaggi, e che la quantità della dote sia à suo arbitrio; ma per occasion di questo mi sono molto affaticato à sapere, se con effetto dopò il tempo che si fè questa Capitulatione, si è offeruato à farsi detti quattro maritaggi. & essendosi fatti, quando sono interlasciati; e confesso ingenuamente non hauerne possuto hauer certo raguaglio; e perciò mi vado persuadendo, che la inofferuanza sia cagionata dal numero de maritaggi, che da

da Cittadini vieneno proposti all'Eletto del Popolo; qual'è necessitato compiere doue più li preme; si ben considerando il tenor del presente Capitolo, si scorge chiaramente, che la Piazza non tiene in questo obbligo nessuno, atteso non si ferue il Capitolo di quella parola debiano maritare, ma che, possano, la quale non importa necessità per la disposition della l. sape, & della seguente, ff. de offic. Præsid. referite dalla glo. all'istesso proposito nella reg. prima de reg. iuris in sexto. Ma non ostante questo deue la Piazza effettuarli, e soccorrere in quel che può la detta Casa Santa; la quale è vna delle colonne, che sostengono questa Città, & vn de propugnacoli che la defensano dall' auersità, e calamità, nelle quali può incorrere.

C A P I T O L O XVI.

I Tem lo debito si deue à S. Agustino delle case, che se paghi ogn'anno. *Placet Illustrissimo Domino.*

A N N O T A T I O N E.

LA Città di Napoli inanzi la sua ampliatione, consistueua in tre sole piazze, ò strade lunghe per drittura, oltre li vichi che erano per trauerso; la prima si chiamaua somma piazza, & era doue hoggi si dice Pozzo Bianco, perche è nella più alta parte della Città, nella quale dimoraua il Popolo; la seconda si chiamaua la piazza del Sole, e della Luna, hoggi detta di S. Lorenzo, e di Capuana; la terza si chiamaua, (secondo anco hoggi si chiama) la piazza di Nido,

G 2 e di

e di Forcella, nelle quale due piazze dimoraua la maggior parte de nobili. Dopò riceuendo la Città maggior ampliatione, si edificorno in più luoghi varie habitationi in forma de portici, per posser ini comodamente sedere, passeggiare, & negoziare; li quali dopò furno chiamati Seggi, e pigliorno li nomi parte delle piazze, oue erano situati, e parte dalle Famiglie che iui si congregauano; anzi ancor ritieneno l'antichi nomi di piazze: Maridotta la Città dopò in maggior gradezza, il populo incominciò à dimorare nella parte bassa della Città; oue edificò il suo portico, ò Seggio; e proprio nella strada della Sellaria, nell'angolo hoggi di S. Agostino, come hò detto nel principio; attelo prima detti luoghi bassi erano inabitabili per le acque che iui scatoreuano, & vnite con le acque del mare, e con l'altre che calauano dalle parte superiori della Città, diueneuano paludosi; come scriue la Cronica de Napoli seguita dal Falco, e da gl'altri Autori. Ma nel tempo del Serenissimo Re Ferdinando Secondo il populo ridusse il suo Seggio dentro il Claustro del Conuento di detta Chiesa, luogo più prossimo, e comodo; oue hoggi si congrega, e tiene il suo Regimento; & per questo hà stabilito al detto Monasterio annui ducati venticinque, conforme viene ordinato nel nostro Capitulo. Ne lasciarò di far mentione del Simulacro della Fede, che staua depinto sopra la porta, da doue s'entraua nel detto Claustro, e nel detto Regimento; si vedeua dunque vn'huomo, & vna donna che si congiungeuano le lor destre, & in mezzo d'essi vi era vn fanciullo; sopra la testa dell'huomo era scritto Honor, sopra la testa della donna Veritas, e sopra il fan-

fanciullo Amor; qual figura è cauata da vn marmo antico che stà in Roma, esemplato da Guglielmo de Choul Francese, nel suo discorso della Antica Religion de Romani; il che denota, che dall'honor vero, nasce l'amore, senza il quale non si può esser perfettamente fedele; per il qual simulacro il Popolo de Napoli fa palese al mondo la sua perfetta Fedeltà versò il suo Principe, dal quale vien protetto.

C A P I T V L O XVII.

I Tem è promisso per beneficio publico, che si possano deputare quattro Maestri di Poesia, d'Abaco, & Scrivere; li quali habbiano da imparare li figlioli de Cittadini de bando; & per la qual causa si possa dare de provisione à tutti quattro sino alla summa di ducati ducento l'anno; ad arbitrio delli Eletti, & Consultori la electione d'essi.
Placet Illustrissimo Domino.

A N N O T A T I O N E.

Cicerone nel Trattato de Diuinatione disse, [Nul- lum munus Reipublicæ afferre maius, meliusque possumus, quam si doceamus, atque erudiamus iu- tutem, ijs præsertim moribus, atque temporibus, quibus ita prolapsa est &c.] dal che mosso la piazza del Fedelissimo Popolo, haue hauuto mira, che li figlioli de suoi Cittadini attendino alle lettere. Queste di quanto profitto siano nelle Città, è noto; atteso affinano la prudenza, eccitano il desiderio d'honore, e gloria, somministrano perfettione di giuditio, recano all'huomo certissime ricchezze, & amplissime dignità; anzi
in

in molte Città vi si stabiliscono Scole , Academie , e Studij ; per li quali si da occasione d'occuparsi in quelli , e non traboccare in vitij ; ma si sodisfanno li Maestri con le publiche mercedi ; anzi disse Francesco Patritio nell'opera de Reipubl. Instit. al libro 1. tit. 2. che in questo attender si deue da Presidi delle Città, e Republiche, etiam per la l. medicos, nel fine, C. de profess. & med. lib. x. oltra che molti Principi concedeno à scolari grande immunità , e priuilegi , per popular le Città ; e fra gli altri praticò questo Gualizzo Visconte nella Città di Padua ; qual è stato imitato da molti Principi ; onde non senza cagione la piazza del Populo deputò maestri per erudir detti figlioli . Ma credo che molti sian restati pieni di marauiglia , come sian deputati Maestri de Poesia ; la quale si ben' è laudabile , e degna , tutta volta à nostri tempi apporta con se poca vtilità , e per questa cagione non vien seguita ; massimamente che per mezzo di quella non si può ordinariamente ascendere à gradi maggiori . Son' dunque d'opinione , che quelli Cittadini autori della presente Capitulatione , habiano inteso per la poesia la grammatica ; atteso non può esser perfetto Poeta , chi non hà perfetta cognitione della grammatica suo fondamento , e di tutte le discipline , come disse il detto Patritio nell'istesso luogho ; anzi vieneno li grammatici ad esser collocati , e situati inanzi à gli Oratori nelle due leggi , che incominciano Medicos C. de profess. & med. lib. x. à causa che non può esser Oratore , chi non è perfetto grammatico ; e successiuamente non può esser perfetto grammatico chi non è versato nella scienza poetica ; e questa è l'istessa verità , esagera-

ta

ta molto dall'istesso Patritio nel tit. 6. con queste parole [Quid enim grammaticæ, siue poetarum pertrahatione eruditionis haberet? verborum elegancia, linguæ proprietas, suaues translationes, verborum sententiarumque licentia; quæ orationes quasi stellis quibusdam ornant; nonne à solis Poetis inuenta, & suis locis collocata, ac distincta sunt?] Concludo dunque che la mente di quelli Cittadini sia stata, che si deputino Maestri de grammatica, ma dotti nella Poesia, acciò possino con maggior eruditione, e facilità insegnar la grammatica. Finalmente mi resta di auertire, che non vi è notitia se dette scole siano state introdotte; e perciò mi vado persuadendo, che la piazza habbia in suo luogo surrogato il contribuire al pagamento che si fa à Lettori publici della scienza legale, molto necessaria, e seguita à nostri tempi; e per questa cagione l'hà concesso à suo beneplacito l'esattione di tre sue catapanie, delle sei che li spetta per li sei mesi dell'anno; perche sei altre spettano alla Nobiltà.

C A P I T V L O XVIII.

I Tem è prouisto, che del restante di dette intrate si debbiano continuamente dispendere in compra d' intrate per aumento di detto Regimento; la compra del quale s'habbia à fare per lo Bletto, Consultori, Capitany, e detti Conservatori della pecunia; per la magior parte d'essi; [Solutis prius debitis, discutietur quid oportebit fieri super hoc articulo.]

SI legge nell' annotatione del capitolo secondo la scagione della inosservanza di questo capitolo: notarò solo la prudenza di quelli Cittadini, che nell'ordinare questo capitolo hanno osservato li veri suoi requisiti, esposti da Cicerone; fra li quali è, [futura praevidere;] e questo con ordinare, che si conferui quel che auanza dell' entrate, e conuerterle in altre compre, per beneficio del Regimento; al quale espediente si deue ogn'vno appigliarsi ad esempio de maggiori; perciòche Augusto Cesare, Antonino Pio, & Alessandro Seuero improntorno ad interesse qualche auanzaua delle spese dell' Imperio; ma li Romani è tempo della lor libertà osservauano d' ammassare il Tesoro publico in pezzi d'oro in forma di mattoni; nel che sono imitati da Principi moderni; quali rinchiudeno li lor Tesori, e li conferuano per le future occorrenze.

C A P I T V L O XVIII.

I Tem è prouisto che li Capitani debbano la vigilia di S. *Giovanne fare intimare tutti li capi di casa, e non altri de lor piazze, per la matina seguente, per lo creare che si hauerà da fare delli dui, che hanno à venire in S. Agostino à creare l' Eletto, e Consultori; e quelli congregati, e non altri, debbano procedere all' electione di detti dui, modo supraditto videlicet; che ogn'vno possa nominare chi li piace di detta piazza, e quelli si debbano annoiare per il Notare, lo quale hà da fare la procura; e quelli annotati imbussulare, e cacciare per sorte ad uno ad uno; e quel-*

& quelli ballottati, pigliarne sei di quelli si trouaranno hauere hauuto più voci; & quelli imbussolare, & cacciarne due persone; & quelli dui che usciranno, s'intendano Procuratori della Piazza: & si debbia far la procura; *verum* in annotare delle voci di detti ballottandi, ei habbiano da interuenire lo Capitanio, & dui altri di detti Elettori, quali si haueranno à cacciare per sorte da tutti li detti Elettori, li quali s'haueranno da imbussolare modo *ut supra*: & chi anderà in Santo Agostino per Procuratore à fare l'ettione dell'Eletto, e consultori, non si possa andare per termine d'anni dui. *Placet Illustrissimo Domino, nisi quando aliter videretur sua Illustrissime Dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maiestatis.*

ANNOTATIONE.

GRan riguardo si hebbe in questo Capitolo, che l'elettione dell'Eletto del Popolo, & Consultori si faccia con quiete, & sodisfattione di tutto il Popolo, & anco che in essa non si commetta fraude; e per questo è prouisto, che nell'elettione delli dui Procuratori, che si fanno per qualsiuoglia delle 29. Ottime, seu Piazze Popolari, non siano chiamati, ne interuengano altri, che li Capi di casa; e questo con molta ragione, atteso questi sono informati delle persone habile per essere procuratori à far quest'atto; che entrando nel Regimento ogni sorte di persone, ne nascera gran confusione, discordie, e rumori; il che è più volte successo, quando non si è offeruato puntualmente il contenuto nel nostro Capitolo; oltra che s'eligessero forsi persone per Procuratori, tutti à deuotione

H de

de chi desidera entrare nella nomina delli sei per Eletto, e delli venti per Consultori, che saria vna fraude notoria. Di più per euitarli hanno anco prouisto, che detti Procuratori non possino di nuouo essere Eletti in quest' officio per il spatio d'anni dui; accioche si per occasione dell' electione dell' Eletto, & consultori prima fatta si fossero fra essi procuratori contratti agiustamenti, ò fattioni per la futura electione dell' Eletto, e Consultori, questo si evita con farsi nuoui procuratori; anzi la mutatione è molto laudabile, acciò ogni Cittadino godi li honori, e pesi della Piazza del Popolo. Finalmente mi resta d'auertire, che à detti procuratori molte volte son fatte procure à far la nomina dell' Eletto, separate dall' altre delli Consultori, e si fan le lor' electioni in diuersi tempi; & perciò per l'vna, & l'altra occasione l'Ottine si possono congregare per far detti procuratori; li quali si bene interuengono nel far la sola nomina delli sei per eletto, non possono l' istessi dopò interuenire nella nomina, & electione delli venti per Consultori, nec è contra, infra il spatio di anni dui, e questo hoggi ordinariamente si offerua.

C A P I T V L O X X.

I Tem è prouisto circa lo creare dell' Eletto, e Consultori; che congregati saranno in Santo Agustino tutti detti dui per Piazza, si debbiano imbaruffolare, e cacciarne quattro persone, le quali habbiano da interuenire, & assistere con lo Cancelliero, & non altro, allo notare delle voci di quelli si ballotaranno; quali s' haneranno d' annotare per
exten-

consensum, & non per abbas; & questo fatto si debia procedere alla nominatione di quelli, che s'haueranno à ballottare per Eletto; & quelli nominati, & scritti per lo Cancelliero, si debiano ad vno in vno imbussolare in cartoline, & quelli cacciar per sorte, & ballottarli da vna in vna; & quelli forniti de imbussolare, se ne debiano pigliare sei di quelli, se ritroueranno hauere hauuto più voci; imbussolarli vno per vno con cartoline eguale, & da persona non sospetta cauarne vno; & quello che uscirà s'intenda l'Eletto per sei mesi, e non più; il quale non possa ne debia far' altr'esiti, che li sopradetti; nec vlllo vnquam pacto si debia confirmare per causa vrgentissima che fosse; & facendo il contrario circa tale confirmatione, si possa ricorrere all'Illustrissimo Sig. Vicere per ogn'vno delli semplici Cittadini de Napoli; & che non si debia cacciare l'Eletto, fino che non sono creati, & publicati li Consultori. *Placet Illustrissimo Damino, nisi quando aliter videretur sua Illustrissime dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maiest.*

A N N O T A T I O N E.

PEr questo Capitolo si stabilisce la forma, e modo d'eligere l'Eletto del Popolo; & si è prouisto, e dato oportuno rimedio à tutte le fraudi che si possono commettere; atteso si tratta di far la nomina per il magior officio, e dignità che habia il Popolo; ma di quanta antichità, dignità, prerogatiua, & preeminenza sia, e noto à tutti; & per esser tale il Principe sempre haue hauuto, & ha mira, che si eliga persona in detto officio; che sia meriteuole; e che in esso vi concorri tutte le qualità che si conuiengono; trattan-

H 2 dosi

dosi di eliger persona, che rappresenti vn popolo il più
 numeroso, che sia in qualsiuoglia Città d'Italia, col-
 mo di persone di valore nell'arme, & nelle lettere, &
 anco versate in tutti degni esercitij; per il che l'Illu-
 strissimo Sig. Cardinal Pacecco essendo Vicere di que-
 sto Regno, hauendo hauuto piena consideratione à quan-
 to importa, che l'Eletto del Popolo di Napoli sia alla
 deuotione del Prencipe, tanto à tempi di guerra, quan-
 to di pace (sin come s'hebbe mira in Roma dall'Im-
 peratori, che si contentorno inuestirsi della dignità Tri-
 bunitia; & anco l'Imperator Andriano volse honorar
 questa Città, con inuestirsi della dignità del Demarco,
 che importa la Tribunitia; come ho detto nella prima
 annotatione; e ne fa fede Elio Spartiano nella sua
 vita) s'auualse dell'occasione della guerra che era in
 Italia nell'anno 1554. & ordinò che la nomina delli
 sei fatta dalle Piazze Popolari, conforme al tenore
 del nostro Capitolo, si presentasse à lui, il quale nel
 dì 28. di Ottobre fè elezione di Giulio Cangiano per
 Eletto; & in detto ordine dichiarò, questa e non al-
 tra esser stata la cagione di detta nouità; come il tut-
 to appare registrato nelli libri che si conseruano nel
 Regimento Popolare. E si ben' il spatio delli sei mesi
 hoggi è tempo breue, per esser la Città ingrandita di
 popolo, & di negotij graui, delli quali l'Eletto appena
 può hauerne notitia, e raguaglio in detto breue spa-
 tio, tuttauolta in questo supplisce la Piazza con con-
 firmarlo nell'officio; e supplicar l'Eccellenza del Sign.
 Vicere per il suo beneplacito; al quale vien reseruato
 come nel nostro Capitolo si vede; anzi nell'anno 1600
 fu questo istesso particular rimesso da sua Maestà all'
 Eccell.

Eccell. del Sig. Vicere; hauendo la Nobiltà dimandato, che l'Eletto del Popolo non possi dimorar nell'ufficio più, che per il spatio delli sei mesi. Ne puo l'Eletto tanto infra il spatio del primo semestre, quanto de gl'altri, per li quali s'è ottenuta conferma esser ammesso dall'ufficio, (sine causę cognitione) per la l. postquam litem ff. de procur. & conforme la Dottrina de Bald. da tutti seguita, nell'Auth. hoc amplius C. de fideicommissi. Ne anco può l'Eletto infra il detto spatio di tempo renuntiar l'ufficio; hauendolo però prima accettato; anzi per la legge se li dà castigo; la causa è [omnes enim qui obsequia publicorum munerum tentauerint declinare, simili conditione teneri oportet] fin come si dispone nella l. si ad magistratum C. de decur. lib. x. massimamente che con questo s'induce pregiudicio all' Vniuersità de Napoli, [rappresentata dal Popolo, con il qual Titolo è stato più volte honorato dalli Serenissimi Re predecessori] come si referisce dal Sig. Presidente de Franchis nella decisione 309. si ben' inanzi l'accettazione si può escusare, con apportar giuste cause d'impedimenti; come si dispone nella l. 1. C. de magistr. municip. per causa che l'ufficio d'Eletto è connumerato [inter munera publica personalia, cum honoribus annexa;] perche hauendo iurisdittione, e potestà, ritiene gl'honori per la l. 2. ff. de in ius vocand. & in l. pars ff. de iud. & fin come ce insegna Guglielmo de Cunis nel trattato de Muneribus, nel fine. E che l'ufficio d'Eletto sia compreso [inter munera personalia] che ritieneno potestà, e iurisdittione; si dimostra dall'hauer iurisdittione particolare intorno alla grassa, conforme al testo nella l. 1. §. illud, e nella

e nella l. munera S. qui annona, & S. Episcopi ff. de mun. & honor. il che è successo à punto nel mese d'Ottobre 1622. che essendo stato confermato nell' officio d' Eletto il Sig. Paulo Vespulo per vn'altro semestre, procurò di renuntiarlo inanzi al fine del mese di Dicembre, nel qual mese terminaua il semestre; al quale se l'oppose la Piazza, & hebbe ricorso all' Illust. Sig. Card. Zapata, allora Vicerè di questo Regno; il quale hauendo inteso le sue ragioni, e pregiudizio che si apportaua per detta renunza, fù prouisto che continuasse l' amministratione dell' officio insino al fine del semestre; e così è stato puntualmente eseguito; ma nel fine detto semestre fù di nuouo ad istanza della Piazza confermato per vn'altro semestre dall' Eccellenza del Sig. Duca d'Alua, al presente Vicere di questo Regno; per causa della sua integrità, e circospettione, con la quale esercitaua detto officio.

C A P I T V L O X X I.

I Tem è prouisto al creare delli Consultori, si debia per li Elettori nominare quelli Cittadini che li piace, e ballottarli tutti da uno in uno, e notar le voci per li sopradetti modo qua supra; & dopò finiti di ballottare tutti, se ne habbiano da imbussolare venti di quelli si ritrouaranno hauere hauuto più voci, e di la traherne dieci per sorte vs supra, & quella diece s' intenderanno li Consultori per detti sei mesi, & non più. Placet Illustrissimo Domino nisi quando aliter videretur sua Illustr. Dominationi expedire pro seruitio Cesarea Maestatis.

A N

SI è notato da me in più luoghi, che il Popolo Napolitano ha sempre partecipato del governo di questa Città, & haue hauuto il suo Seggio, seu Piazza, doue il suo Eletto si riduceua à farli confapeuole delli negotij publici; e perciò haueua bisogno, che nella Piazza v' interuenisse maggior numero di persone, con le quali potesse discorrere intorno alli publici negotij; per questo hauendo io fatto sopra di ciò matura consideratione, e riconosciute l' historie, e varie scritture; ritrouo che l'Eletto del Popolo si congregaua nel Regimento con li deputati, che rappresentauano il Popolo; quali erano al numero di dieci, per esser la Città in quel tempo minore di grandezza, di popolo, e di negotij; delli quali Deputati l'Eletto se ne auualeua in tutte l'occorrenze; & in particolare à tempo della Regina Giouanna Seconda nell'anno 1418. che furno eletti dieci per la nobiltà, e li detti dieci deputati per il Popolo, che haueffero cura del bon stato della Città, come referisce il Costanzo nella sua historia al foglio 298. quali dopò acquistorno il nome di Consultori, come si legge nella sententia del Sereniss. Re Federico, promulgata nell'anno 1498. oue sono nominati con il nome antico di Deputati, e con il moderno di Consultori; il simile nell'anno 1507. nella prima delle gratie concesse dal Sereniss. Re Ferdinando Cattolico, di sopra mentionara; per il che concludo che li Deputati, seu Consultori furno prima delli Capitaniij adentrare, & interuenire dentro il Regimento Popolare, à trattar con l'Eletto negotij publici della Città, dopò cioè che

che il Populo fu diuiso dalla Nobiltà , nel tempo di Carlo Primo, il quale stabilì alla Nobiltà li suoi Seggi, & al Populo il suo; atteso li Capitani per prima come più antichi nelli gouerni , hauean maggior iurisdittione, come si legge appresso nel Discorso dell'ufficio di Decurioni; quali nell'anno 1507. per la detta prima delle gratie concesse al Fedelissimo Populo dal detto Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, incominciorno ad hauer parte nel Regimento Populare. Questo è circa l'antichità dell'ufficio di Consultore. E perche il nostro Capitulo parla della lor' elettione, però bisogna auertire, che prima li Consultori si eligeuano in modo diuerso dal moderno; appoggiandomi alle parole della detta sentenza, nella quale si dice; [Item quod dicti Populares eligere possint decem Deputatos, seu Consultores videlicet, duos pro qualibet Ottina] non che in quel tempo l'Ottine fossero al numero de cinque; perche erano del medesimo numero, ò forse poco meno che sono hoggi; il che si chiarisce dal numero delle Ottine mentionate appresso alla nostra Capitulatione, fatta nell'anno 1522. che per il spatio d'anni 24. dall'anno di detta sentenza, infino all'anno della Capitulatione, la Città di Napoli non possueua ingrandirsi tanto, che le cinque Ottine giungessero al numero di 29. ma il Populo eligeua forse in quel tempo due persone per qualsiuoglia delle Ottine, che ascendeuano al numero de diece à suo arbitrio; e procedea dopò circa l'altre con ordine successiuo, acciò tutte partecipassero degli honori, e delli pesi della Città. Ma per venir al ristretto circa il modo della lor moderna elettione, mi occorre auertire, che nel nostro Capitulo vien' ordinato,

dinato, che non si publichi l'Eletto, insino che non sono eletti li Consultori; il che è diuersamente praticato, atteso l'Eletto, e li Consultori molte volte sono eletti in diuersi tempi, e con ragione, acciò restino nella piazza li Consultori, per dar raguaglio, & informatione al nuouo Eletto delli publici negotij; il che resulta à beneficio della Città; e questo modo d'electioni che si fanno in diuersi tempi importa, che mentre nel nostro Capitolo vien ordinato, che li Consultori habbiano à stare nell' officio per il spatio di sei mesi solamente, confirmandosi l'Eletto, non vieneno ad esser confirmati li Consultori; perche vi bisogna particular conferma per essi; stante che, la confirmatione [est de genere prohibitorum,] sin come si dispone nel titolo de mun. & honor. non continuand. & si ben dimoran nell' istesso officio per altri semestri senza conferma, tuttauolta sta in arbitrio del Principe il far mutatione, dopò cioè finito il primo semestre, non ostante che li secondi semestri non siano ancor giunti al fine; e questo arbitrio si è praticato nell' anno 1617. che essendo il Dottor Baldassare Golino allora Eletto del Popolo, promesso all' officio de Proconsigliero del S. C. dall' Eccellenza del Sig. Duca d' Ossuna, inanzi il fine delli secondi semestri li Consultori sono stati mutati, e fatta nuoua elettione; ma nell' anno 1621, fù osservato il contrario; che trattandosi la mutatione de Consultori infra il tempo delli secondi semestri, fù ordinato dall' Illustriss. Sig. Cardinal Zapata, che continuassero insino alla fine delli detti secondi semestri; e così fù eseguito; ma dopò fù fatta nuoua elettione de Consultori.

CAPITULO XXII.

I Tem, è prouisto che chi è Eletto non possa esser Eletto per tre anni; & chi è Consultore non possa consultare per dui anni; & che l'Eletto non possa esser sì non d'età di quarant'anni in sù, & lo Consultore di trent'anni in sù; & che nullatenus chi è Eletto, non possi restare Consultore della elezione seguente. Placet Illust. Dominis.

ANNOTATIONE.

D Opò che si era prouisto per li Capituli precedenti circa l'Elettione dell'Eletto, e Consultori; era necessario prouedere, e preuedere le future fraudi che si potessero commettere dall'Eletto, e Consultori, deposto che haueranno i lor' officij, con ritornar all'istessi in breue spatio di tempo; il che apportaua grandanno al Regimento popolare, hauendo necessità di hauer più persone informate de publici negotij, delle quali si potria auualere nelle sue occorrenze; alche si deue in ogni stato hauer mira, conforme al detto di Catulo Senatore, parlando al Populo Romano, circa il dar' l'officio di Generale à Pompeo contra Corsali, referito da Dione Historico nel lib. 36. al numero 9. Nel nostro Capitulo si è prouisto, non solo che l'Eletto non possi ritornar nell'officio per il spatio d'anni cinque, e il Consultore per il spatio d'anni dui, ma anco che chi hà deposto l'officio d'Eletto, non possi restare Consultore. Prouisione certo degna, & approvata dalla l. 2. C. de mun. & honor. non contin. lib. x. & dalla l. nauicularijs. ff. de mun. & honor. referite

rite dal Signor Presidente de Franchis nella decisione 210. & 264. & dal Signor Consigliero Scipione Raito sopra la seconda Pragmatica de administr. vniuers. nel num. 15. Vi son' anco nell'istesso Capitulo stabiliti gl' anni che debiano hauere l'Eletto, e Consultori. Ne questo deue parer strano à lettori, atteso ritrouo nell'Historie, che li Romani stabilirno l'età nelli lor Magistrati, secondo la lor diuersità, e grauità; imperoche non possèua nessuno hauer la dignità Consulare inanzi gli anni 43. nella Pretura inanzi gl'anni 40. ne la Edilitia inanzi gli anni 27. del che ne fa testimonianza Cicerone nella Philipp. quinta, & anco Ouidio de Fastis con questi versi; [*Iura dabat Populo senior, finitaq; certis; Legibus, & ætas, vnde petatur honos;*] e finalmente Vulpiano nella l. ad Rempubicam administrandam ante vigesimum quintum annum, ff. de mun. & honor. Laudo dunque l'età nell'officij, ma più la bontà de vita, honesti costumi, & esperienza; delle quale qualità deue esser l'Eletto ornato, & anco ciascun che vuol ascendere à gradi di Magistrati; conforme al parer di Platone nel 6. Dialogo de legibus nel numero 1. e di Aristotele nel lib. 5. della Politica nel num. 52.

C A P I T V L O V L T I M O .

I Tem è prouisto che l'Elettori dell'Eletto, & Consultori non se possano, ne debiano ballottare, ne per Eletto, ne per Consultore; & facendosi lo contrario, ogni priuato Cittadino possi ricorrere, all'Illustrissimo Signor Vicerè circa tale elezione; perche si proueda per sua Signoria Illustrissima al bisogno. Placet eidem Illustrissimo Domino Viceregi;

plerumque in potestate expellendi Electum; quo casu nil innouetur; & habeatur recursus ad suam Illustrissimam Dominationem, ut debite provideatur pro obseruantia presentium Capitulorum.

A N N O T A T I O N E.

NEl 19. Capitulo si ordina che li Elettori non possino ritornare nell'istesso carico per spatio d'anni dui; nel nostro Capitulo s'ordina, che non si possino ballottare ne per Eletto, ne per Consultore. Prouisione certo laudabile, & appoggiata alli veri termini di ragione, e di conuenienza; imperocche da Elettori diueniuano Eligendi, & da procuratori, principali; contra la volontà, e mente dell'Ottine, che à quest'atto li han fatto le procure, & restariano deluse; dal che mi son mosso à tener la seguente opinione cioè, che si ben nel nostro Capitulo non vi fosse inserita la detta conditione, che ne anco li Elettori si potrebbero ballottare; e successiuamente ne anco esser eletti in detti officij; e la electione farebbe nulla, & inualida; auualendomi della ragione adotta dalla glo. nella l. planè ff. quod cuiusque vniuers. nomine; cioè che se si concede l'electione de alcun officio à più Elettori, può vno d'essi esser eletto dall'istessi Elettori; ma essendo vn solo l'Elettore, non si può se stesso eligere, per causa che il solo [ingerit operas suas,] & anco perche [causas suas iudicat;] e l'altra perche [de se non videtur cogitatum;] ma la principal ragione si apporta da Paolo de Castro nella l. nulli permittitur nell'istesso tit. cioè, che [committens non videtur de ipso consentire;] dalla qual

qual ragione si caua vna indubitata conſeſione, che que-
ſt' iſteſſa ragione militi anco nel primo caſo, quando ſono
più l'Elettori; che in tanto ſia valida l'elettione fatta in
perſona de vno d'eſſi, in quanto vi concorri lo conſenſo,
e volontà del committente, e non altrimente; perche
[vbi militat eadem ratio, ibi & idem ius ſtatui debet]
l. non poſſunt ff. de legibus; ma che le mente dell'Ot-
tine ſian à queſto contrarie, non hà difficoltà; anzi
aggiungo che ſaria molto mancamento della Piazza del
Popolo, che l'elettioni terminaeſſero nelle perſone del
li Elettori; atteso ſi riputarebbero riuſcite per vie, &
termini obliqui, & indiretti; oltra che daria molto ſcan-
dalo al publico, perche ſi giudicarebbe la Città di Na-
poli eſſer priua di ſoggetti habili ad eſercitare dett'of-
fij, che per neceſſità ſ'eligono li Elettori.

*Expedita fuerunt praesentia Capitula in Caſſello Nouo
Ciuitatis Neap. die vigesimo ſecundo menſis Octobris
M. D. XXII.*

Don Chiarles de Linoy.

V. Montaltus R.

V. Detalle R.

V. Gatinarie R.

Dominus Vicerex mandauit mibi

Antonio de Seron.

In partium Locumtenente primo fol. xxxxiij.

Praesentia Capitula fuerunt lecta, & publicata in
Regimine Popolari S. Augustini Ciuitatis Neap.
die

die 28. mens. Octobris 1522. in praesentia subditorum Magn. Dominorum Marci Antonii Follerij Electi Fidelissimi Populi Neapolitani, Ioannis Baptistae Apa, Pauli Calamatij, & Io. Pauli de Apenna, Antonij Suprani, Pauli Sancti patris, & Io. Antonij Ciceris de Neap. Consultorum dicti Fidelissimi Populi Neapolitani; nec non subditorum Magnif. Capitaneorum subditarum Platearum, & Civium dictae Ciuitatis Neap. vocatorum, & Congregatorum in dicto Regimine ad audiendum dictam publicationem Capitulorum praedictorum.

Capitani, & Cines sunt hi videlicet.

Misser Gio. Battista Apa, Capitano della Piazza della Scalefia.

Misser Battista Coronato, Capitano della Piazza de Capuana.

Misser Paulo Colamazza Capitano della Piazza della Loggia.

Misser Cola de Morte, Capitano della Piazza di Santo Angelo à Signo.

Misser Gio. Paulo de Penna, Capitano della Piazza de Selece.

Misser Antonio Soprano, Capitano della Piazza de Santo Giouanne Maggiore.

Misser Vincenzo Sapone, Capitano della Piazza de Cimbire.

Misser Diusebo Quaracino, Capitano della Piazza de Fistula.

Misser Gio. Antonio de Angrisano, Capitano del Mercato vecchio.

Misser

Misser Filippo de Iodece, sustituto per lo Magnifico
Misser Bernardino della Pagliara Capitanio della
Porta de Santo Ianuario, & Salito.

Misser Gio. Lonardo Dalmatio, Capitanio di Santa
Maria Maggiore.

Misser Cosmo Aniso Capitanio della Piazza de Aluina.

Misser Colanello Palmieri, Capitanio della Piazza della
ruga Catalana.

Misser Paulo Santo padre, per Misser Iacobo Rapuano,
Capitanio della Piazza de Porto.

Misser Cola Francisco Folliero, per Misser Antonio
Folliero suo patre, Capitanio de Santo Pietro Martire.

Misser Alibeno de Magnanis Capitanio della piazza de
lo Caputo.

Misser Giouann'Aniello Casanoua, Capitanio della
Piazza delli Armieri.

Misser Clementio da Campora, Capitanio della Piaz-
za della Speziaria.

Misser Hieronimo Ingrignetta Capitanio della Piazza
del Mercato.

Misser Marino de Stefano, per Misser Cola Francisco
Folliero Capitanio della Piazza della rua Toscana.

Mastro Colanello Colonda capo dece de la piazza de
San Giouanni à mare; sustituto per messer Colanello
de Nicola Capitanio di detta Piazza.

Lo magnifico misser Francesco Coronato.

Misser Luca Russo.

Misser Francisco Sperandeo.

Misser Iacobo Gallo.

Misser Andrea Ferraiolo.

Misser Teseo Grasso.

Misser

Misser Gio. Paolo Marzato.
 Misser Geronimo Volpe.
 Misser Anibal Famatio.
 Misser Gio. Matteo Russo.
 Misser Francesco Famatio.
 Misser Gio. Domenico Castaldó.
 Misser Geronimo Famatio.
 Misser Altobello de Risi.
 Misser Salvatore de Ysapo.
 Misser Angelo Scarano.
 Misser Siluestro Naucerio.
 Misser Sipio Perozzo.
 Misser Gio. Andrea de Piacente.
 Misser Leonardo de Mari.
 Misser Bartolomeo Spera indeo.
 Misser Francesco Maffelino.
 Misser Colangelo Carlone.
 Misser Cola Giouanni Monte.
 Misser Altobello Incarnato.
 Notar Marino de Palmieri.
 Misser Francesco Suuaro.
 Misser Biafi Bellomo.
 Misser Paolo de Iembo.
 Misser Gio. Francesco Vechetto.
 Misser Domenico Ferraiolo.
 Misser Giouanni de Raynaldo.
 Misser Arinillo.
 Misser Sforza Mercadante.
 Misser Palamidesso Iudicis Vrfonis.
 Misser Luca de Penna.
Misser Federico de lo Faro.

mis-

Miffer Berardino Santo padre.

Miffer Vincenzo Soprano.

Miffer Marco Vincenzo de Mauro.

Miffer Francisco Lettieri.

Miffer Gio. Tomaso Sortino.

Miffer Berardino de Nusco.

Miffer Berard ino Boye.

Miffer Antonio Scolorza.

Miffer Angelo de Mauro.

Miffer Simone de Panno.

Miffer Iacobo in cariola, & molti altri Cittadini honorati in numero copioso.

Præsentibus etiam Andrea Cossa, Ioannicho, Mattheo, Nardo Casanoua, Paulo Gaudino, & Iacobo Fasolo Porterijs dicti Regiminis Popularis.

QVali magnifici Capitani, & prenominati Cittadini, publicati, e letti detti Capituli per Vincenzo Sapone Cancelliero del detto Regimento, quelli vnanimiter, e pari voto hanno emologati, ratificati, & accettati iusta la lor continentia, e tenore; e rendute infinite gratie tanto alli detti Mag. Sig. Eletto, e Consultori che sono stati inuentori di tanto beneficio publico di questa Città di Napoli, e suoi Cittadini, come all'Illustrissimo Signor Vicerè, che quelli haue benignamente passati, e signati; pregando detti Signori Eletto, e Consultori vogliano dar principio all'osservanza di detti Capituli, & esecution di quelli.

*Il Fine della reformatione
delli Capituli.*

K

E per

E Perche nella publicatione della reformatione de li Capituli retroscritti, v'interuennero li Signori Eletto, Consultori, e Capitani; nel mandarli in luce sono stati anco honorati, con esser nominati appresso d'essa. Onde io ad imitation di questo, mi ha parso conueniente, nel mandar in luce le lor annotationi, honorar li Signori Eletto, Consultori, e Capitani che al presente si ritrouano in officio, & nominarli con ordine Alfabetico. Al che mi hà più spento, il veder con quanto gran affetto, zelo, & volontà s'adoprano al seruitio del Signore Dio, & del Principe, al beneficio publico della Città, & alla conseruatione delle iurisdittioni della lor Piazza.

Li Signori Eletto, Consultori, e Capitani sono.

Pietro Antonio d'Amato V. I. D. Eletto.

Ascanio de Viuo Consultore.

Bartolomeo Campagna Consultore.

Ferrante de Ferrante V. I. D. Consultore.

Francesco Tartaglia Consultore.

Gio. Andrea Canale Consultore, e Capitano dell'Ottina de Santo Spirito.

Gio. Geronimo Magliulo Consultore.

Gioseppe Palmisano Consultore, e Capitano dell'Ottina di Fistola, e Baiano.

Giulio Cesare Porcelli A. M. D. Consultore.

Marcello Manna Consultore, e Capitano dell'Ottina della Scalefia.

Vicenzo de Manno V. I. D. Consultore.

Ago:

- Agostino de Giulij Capitanio dell'Ottina, seu Piazza**
d'Aluina.
- Agostino Miranda Capitanio dell'Ottina, seu Piazza**
dell'Armieri.
- Andrea Police Capitanio dell'Ottina de San Giouan**
Maggiore.
- Benedetto Mancino Capitanio dell'Ottina di Forcella.**
- Cesare Campanile Capitanio dell'Ottina di San Giouan**
à Mare.
- Francesco d'Anna Capitanio dell'Ottina di S. Pietro**
Martire.
- Francesco Schettino Capitanio dell'Ottina della Porta**
del Caputo.
- Gennaro Fasano Capitanio dell'Ottina di Capuana.**
- Gioseppe Maffeo Capitanio dell'Ottina della Loggia.**
- Gio. Andrea Sancès V. I. D. Capitanio dell'Ottina del**
Mercato vecchio.
- Gio. Battista Pelliccia Capitanio dell'Ottina della Vi-**
caria vecchia.
- Notar Gio. Berardino de Iuliano Capitanio dell'Ottina**
de Nido.
- Gio. Luise Saggio V. I. D. Capitanio dell'Ottina di San**
Gioseppe.
- Gio. Tomaso Iouene Capitanio dell'Ottina delle Case**
noue.
- Notar Gio. Vincenzo Petito Capitanio del Mercato**
grande.
- Luise Rispolo Capitanio dell'Ottina di Santa Catarina**
Spina Corona.
- Lutio de Maria Capitanio dell'Ottina della Selice.**
- Marc'Antonio Ardizzone Capitanio di S. Maria Maggiore**

Oratio Pisano Capitanio dell'Ottina della Sellaria.

Orlando Prencepe Capitanio dell'Ottina della Porta di S. Gennaro.

Ottauio Cassano Capitanio dell'Ottina della Ruacalana.

Ottauio de Maio Capitanio dell'Ottina di Santo Genariello.

Paulino d' Amato Capitanio dell'Ottina della Ruato-
scana.

Pietr' Antonio de Ferrante Capitanio dell'Ottina della
Spetiarìa antica.

Pietr' Antonio Sorrentino Capitanio dell'Ottina di San-
t' Angelo à Signo.

Santulo Manso Capitanio dell'Ottina di Porto.

HAuendo qui fatta mentione di tutte l'Ottine,
seu Piazze Popolari della Città di Napoli, de-
uo con quest' occasione rappresentare il gran desiderio
che hò di giouar alla mia Patria in quello che sò, e
posso; & massimamente con far palese, che gl'anni pas-
sati mi occupai nella lor descrizione, suoi tenimen-
ti, fini, & confini; considerando esser fatica molto
utile, e necessaria in varie occorrenze; nel che vsai
esattissima diligenza, e già à molte d'esse diede perfet-
to complimento, con hauerle anco comprobate con
la numeratione dell'anno 1585. (nel qual mio Padre
si ritrouò Capitanio dell'Ottina di Nido) fatta con
gran attentione, e con molte circostanze, sin come
ricercaua per più cause quell'anno calamitoso. Ma per-
che in quell'istesso tempo mi fù referito che l'istessa
Descrittione nell'anno 1595. era stata già fatta da quel
dego, e mai à bastante lodato Cittadino Notar Fran-
cesco

cesco Gennaro; e dopò esser da lei adornata di molte cose tutte necessarie à tempi di penuria di pane, nella sua distributione per cartelle; dicono che ne fè vn largoduono al Regimento della Città; perciò interlasciai la detta compositione; e restò così imperfetta; ma spero al Signor Dio, dopò che hauerò dato compimento alla description delle cose naturali del mio Museo, dar fine in quella; massimamente che da quel tempo in quà la Città di Napoli suoi Borghi, e tenimenti, sono molto ampliati d'edificij, quali bisogna numerarli, & vnirli con quell'Ottine, con le quali di ragione si deueno vnire; e seruirme in questo di vna matura consideratione per magior vtile, e comodo degli abitanti; imperoche intendo, che per non farsi questo, soccedeno molti disordini. Fra tanto notasi la pronta mia volontà in far questo beneficio al publico.



*Discorso intorno all'ufficio di Decurioni, hoggi
detti Capitani d'Ottine, seù Piazze
Popolari della Città de Napoli.*



A Città di Napoli, per altro nome detta Partenope della sua Fondatrice, non Sirena come hanno alcuni fabulato; ma sì ben Donna saua, e generosa Figlia d'Eumulo Re di Ferà; Città di Thesaglia, che vi condusse la Colonia, reedificata da Cumani, che vi habitorno; dalla sua prima origine si governò come Republica, trahendo ella principio d'Athene, oue partirno prima i Calcidici; & in progresso poi edificorno Cuma, sin come dall' historie è noto: hebbe questa Republica e Consuli, e Senatori, Duouiri, Prefetto di grassa, Censore, e Tribuno del Popolo, che per altro nome con il nome greco fù detto Demarcus, che vuol dire Princeps Populi; hebbe anco l'Arconte, sin come fu in Athene; & in somma vi furno tutti quei Magistrati, che à bona ordinata Republica conuengono. Durò questa forma di governo in questa Città fino al tempo di Augusto: perche sì ben' à tempi di Consuli Romani questa Republica hebbe alquanto d'alteratione; perche dopò la deditiōe di Palepoli Città qui conuicina (ò come altri) che hoggi sta rinchiusa dentro l'istessa Città de Napoli, restò amica, e confederata de Romani, e per ragion d'amicitia era lor'obligata alla contributione de l'oro, e delle nauì in tempo de necessità, e di guerre; tuttauolta restò Città libera, che
viuea

viuea con le sue Leggi, & Magistrati; ma nel tempo di Augusto si legge in Suetonio (indestintamente però) che ella hauesse riceuuto, e Leggi, e Magistrati da l'Imperatore; sin come molte altre Città d'Italia; quindi è che Tiberio Giulio Tarso Liberto d'Augusto, & Prefetto de nauigij, vi edificò il Tempio, ponendo iui l'inscrizione sopra le Colonne, hora dedicato à S. Paulo; e si è vero quel che scriue la Cronica di Napoli, constitul Duce di questa Città Marcello suo nepote, donando la cura del gouerno à Virgilio, che tante cose vi ordinò, & tanto l'amò, come in quella destintamente si narrano; sino à componerui la sua legiadriissima Georgica, e tenerui la stanza; onde egli stesso testifica nel fine di quell'opera dicendo.

Illo Virgilium me tempore dulcis alebat

Parthenope studijs florentem ignobilis ost.

Hor come Republica è chiaro all'intendenti, che questa Città come ogn'altra hauea i suoi Senatori, non però al numero di cento, ò di trecento, come Athene, & Roma tennero, sin come testifica Dionisio Alicarnaseo, ma conforme alla sua piccolezza; (già che infino al tempo de Giustiniano Imperatore ella era Città piccola, come ne rende testimonio Procopio;) doueano i suoi Senatori ascendere al numero di trenta; perche questi Senatori de Città piccole furno per altro nome detti Decurioni, trahendo il nome, & origine dalle Colonie, che di Roma, e di altroue erano dedutte; dalla decima parte de quali erano li Decurioni eletti, e quindi sortì il nome, come referisce Pomponio nella l. pupillus §. decuriones ff. de verb. signif. & sin come il ceto, & vnione de Senatori era detto Senato, così il Ceto,

Ceto, è compreso de Decurioni era detto Ordine, & Albo; al qual riferisce il tit. ne i ff. de Decretis ab ordine faciendis; quindi in alcune memorie antiche registrate dal Manutio nella sua Ortografia così di Napoli, come d'altre Città, vien di lor fatta mentione con il titolo di Senato, e Popolo, & altroue di Ordine, e Popolo, che è l'istesso; ma i curiosi se ne possano chiarire da quelle due base di marmo l'vno nel Seggio di Montagna, e l'altra dentro il Claustro del Collegio del Giesù di Napoli, oue vien fatta mentione dell'Ordine, & Popolo di Napoli, che dedicano quelle memorie ad Elena Imperatrice, per honor di Costantino suo figlio, che ridusse pubblicamente questa Città Christiana. Che trenta, e non più fossero li antichi Decurioni di questa Città, ciò sono indotto à creder da più ragioni; già che chiara testimonianza non se ne può ritrouare; per esser negotio passato per tanti anni dalla memoria de gl'huomini. La prima è che hauendo Romulo diuisa Roma al modello di Athene in tre Tribù, & ogni Tribù in diece Curie, e Decurie, à ciascun de quali propose il Decurione; talche trenta, furono in Roma li Decurioni, sin come è noto dall'Historie di Dionisio, di Liuiio, e di Plutarco nella vita di Romulo; essendo similmente Napoli nella sua prima origine diuisa in tre Piazze seu strade (sin come hò detto nelle annotationi) le quali per altro nome furon dette Tribù, e Platee, come si vede per lo distico nella porta Regale, e nella Inscrittione del Campanile di Santo Lorenzo, iui Montaneæ Tribus Nobiles &c. si ben di ciò sono altre testimonianze de Inscrittione Grece, sparse per la Città, sono indotto per tal causa

fa à credere che queste Piazze fossero suddeuise in Curie, & Decurie; al numero di trenta, le quali vi-
chi, & Ottine con il proprio nome furno dette; à cia-
scuna de quali fù proposto il suo Decurione, che
dopoi Capitanio è stato chiamato; fin come hoggi
s'offerua. L'altra ragione è che quelli Decurioni ne i
tempi de i Romani, à Sueui fur detti con il nome Fran-
cese Comestabuli, che val tanto, quanto Capitanio in
Italiano; e che ciò sia vero, appare da quella scrittura
che si conserua registrata nell' Archiuio della Zecca,
della quale fa mentione il Frezza nel fine della sua
opera de subfeudis; oue concedeno priuilegio alli Amal-
fitani, Scalefi, & altri che dimorando per tre di in
Napoli, s'habiano per Cittadini Napolitani; la quale
incomincia in Nomine Dei æterni Anno Incarnatio-
nis Dominicæ 1190. Die vltimo men. Maij. Nos Alier-
nus Cutonus, Comestabuli, Milites, & vniuersus po-
pulus &c. è vero che in quel tempo erano al numero di
24. e non più; forsi per la diminutione dell' Ottine;
che questi Decurioni, Comestabuli, ò vero Capitani
fussero nobili, non è dubio alcuno; poichè è chiaro,
che erano di tanta autorità li Decurioni nelle Colo-
nie, e municipij, quanto i Senatori in Roma; e poichè
quelli nel principio di Romulo furno Eletti (de pri-
mioribus,) come scriue Liuiio, e gl'altri; così li Decu-
rioni nelli municipij, e Colonie erano eletti di princi-
pali, il che comproba il testo nella l. honores ff. de decu-
rio. doue dice, [Non ordinatis omnibus, sed potio-
ribus iniungenda sunt &c.] benchè per la l. Eos qui vten-
filia. ff. eodem, non sono prohibiti nelle Città piccole,
e doue non è copia di più honeste persone, dar questo

L

peso

peso à quei, che vendessero robbe da mangiare. E no-
 to dunque, che nelle Colonie, e municipij (che così
 fur chiamate tutte l'altre Città, fuorchè Roma,) i
 Decurioni in quelle erano à guisa de Senatori in Ro-
 ma; e fin come il Supremo Magistrato del Senato eran
 i Consuli, così il Supremo Magistrato de i Decurioni
 eran i Duo viri; ho come ce ne chiarisce il testo nella
 l. prima ff. de alb. scrib. e nella l. Duum virum C. eod.
 lib. x. Quindi anco i Fasci gli era lecito portare auan-
 ti à guisa de Consuli, come denota il testo predetto;
 che questi Duo viri fossero nel Senato allora di que-
 sta Città, già s'è detto nel principio; quando però fus-
 sero mancati, non vi è memoria. Ma son io di parere.
 che essendosi spontaneamente questa Città per opera
 di Sergio Duce data à Rogiero primo Re di Sicilia, e
 di Puglia (che così furon denominati dal principio i Re
 di questo Regno) che da Anacleto secondo Pontefice
 ne fu inuestito; che allora questo Magistrato manca-
 se, & in lor vece hauendo assunto il dominio, e iu-
 risdittione di questa Città il Re; deputasse il Capitanio,
 e Giodice per hauer da rendere complimento di Giu-
 stitia à ciascuno; ma che il Senato de Decurioni rima-
 nesse è chiaro, per quel che si legge in Francesco Elio
 Marchese, doue tratta della Famiglia Crispana, di-
 cendo. Auanti che Napoli fusse suggestta à i Re, lui
 hauer visto in molte scritture antiche, memoria de
 Crispani, tra quei Magistrati, che chiamauano Come-
 stabuli; & che dopò il dominio de i Re vidde altre me-
 morie di predetti ne i libri di S. Giorgio, nel tempo
 che questa Città era retta da Nobili, & dal Popolo
 vnitamente; il che non è altro che il Regimento de
 De-

Decurioni; poiche è similmente chiaro per i libri dell'Archiuio della Zecca, che Carlo primo Francese Re di Napoli, e primo ad intitularsi di questo nome, diuise diuise la Nobiltà dal Popolo; anzi diuise la Nobiltà in se stessa, e ne fe sei Piazze, ò Seggi; ordinando à ciascuna delle Piazze si vnissero in particolar luogho; ne comunicassero fra loro in vno, ne con il popolo. Talche d'allora incominciorno i Decurioni à non esser' eletti dell'ordine Senatorio, cioè nobili: ma essendo per quel Re reformato il gouerno della Città, acciò non rimanesse quella destituta de aiuto, e de suoi Capi, essendosi in vn certo modo ritirata in se stessa la Nobiltà; s'incominciò ad eligerfi questi Decurioni de i principali del Popolo, pigliando in questo particolare il Popolo destinto dalla Nobiltà, e non in genere, come li Iuriconsulti; nel qual nome ragionando in genere, se rinchiude anco la Nobiltà, come è noto. Hauano questi Decurioni col suo Eletto del Popolo molti priuilegi, e prerogatiue nel tempo del Re Roberto; perche godeuano della terza parte de gl' honori della Città, esclusa la plebe bassa come si legge per quella sentenza lata dall'istesso Re, e Registrata nel libro dell'Archiuio della Zecca nell'anno 1337. 38. & 39. 6. & 7. Indit. fol. 187. à ter. & inserita nel mio discorso politico fol. 57. Il Serenissimo Re Federico poi nell'anno 1498. hauendo la Nobiltà, & il Popolo de Napoli rimesse le lor differenze; referuò l'electioni de Capitanij à se, con altre determinazioni, come appare nel libro de Capituli, e priuilegi della Città di Napoli fol. 29.

Questa è dunque l'origine de Capitanij d'Ottine,

feu Piazze Popolari de Napoli, li quali (come ho detto) furno con il nome originario chiamati Decurioni; e così si vede che à tempi à noi prossimi furno anco stati chiamati per quella Inscrittione posta alle gradi di marmo della porta piccola dell' Arcivescouato de Napoli con quelle parole. [Decuriones Neapolitani publica impensa fac. Cur.] per il che non si deue dubitare, che li Decurioni sono veramente li Capitaniij d'Otrine; li quali nel numero aguagliano gl'antichi, essendo 29. quante sono le Piazze di questa Città, e non l'Eletti, chiamati propriamente Tribuni, & anco dal Serenissimo Re Federico nella sua sentenza, e da tutti gl'altri suoi Serenissimi predecessori chiamati Electi; e che questo sia anco lor nome antico, si dimostra da quelle parole della detta sentenza, cioè [Quos consueuerant habere.] Questo è quanto all' antica dignità di detto officio. Circa la moderna dico, che si ben è più antico dell'officio de Consultore, tutta volta dopò che li Decurioni furno eletti del Ceto Popolare, non hanno partecipato del gouerno della Città insino all'anno 1507. che furno aggregati nel Regimento della Piazza del Popolo, come si legge nella prima delle gratie concesse al Fedelissimo Popolo; e da quel tempo in quà li Capitaniij vi sono entrati; e ciascun d'essi ha la sua voce; anzi non si può far piazza, ne concluder negotio alcuno, si non interuengono almeno 15. d'essi, che sono la magior parte; ne si ha riguardo al numero de Consultori, bastando sol che siano chiamati; e si ben non interuengono tutti, ò la magior parte, non per questo si annullano le conclusioni. Ma mi ha parso sempre vana la pretesione d'alcuni, che dicono, tut-
ti

ti li dieci Consultori hauer sol'vna voce nella Piazza, mentre sono stati prima delli Capitaniij ad entrare nel Regimento Popolare. Ma per venire alla lor elettione dico, che il Serenissimo Re Federico nella detta sua sentenza si referuò à se la lor elettione; per ilche l'Eletto, & Consultori nell'anno 1507. Supplicorno il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico, che non ostante la referua di questa determinatione, li Capitaniij si potessero eligere dalli Cittadini delle Piazze Popolari; il che s'ottenne, con conditione però, che si eligano sei huomini di buona vita, e quelli poi si debbano presentare à lui, e à suoi soccessori; e che possa da quelli eligerne vno à suo arbitrio; Come si legge nella terza delle gratie concesse al Fedelissimo Popolo; e perciò quando occorre farsi mutatione da Capitaniij, à lor istantia si conuocano le 29. Ottine nelli lor soliti luoghi à congregarsi: ma si chiamano da Capodieci li Capitani di casa, conforme s'offerua quando si tratta di fare elettione delli elettori dell'Eletto, come ho detto di sopra nelle Annotationi; ma quando alcuni Capitaniij poco accorti non si sono appigliati à questo antico solito, li sono successi molti inconuenienti, e disturbi notabili, cagionati dalla multitudine licentiosa, che vi entra, il che non se difficolta; Ma dopò vniti si propone dal Capitano, con consulta però di detti Cittadini Congregati, molti habili per questo officio, & ordinatamente vn dopò l'altro si ballottano; e si fa l'elettione di sei, di quelli che si trouano hauere hauuto più voci, quali si notano per il notare, che per questo effetto v'interuiene in dette nomine; dopo li Capitaniij le presentano al Eletto del Popolo, & è à suo

suo peso di presentarli all'Eccellentissimo Signor Vi-
 cere; al cui arbitrio è l'electione di vno di ciascuna,
 di dette nomine, conforme al tenore della Gratia men-
 tionata di sopra; si spedisce dopò la Regia prouisione
 diretta all'Eletto, oue s'inseriscono li nomi di tutti li
 nuoui Capitaniij, che habiano d'esercitar l'officio per il
 solito tempo; il qual'è il spatio d'un'anno; come si leg-
 ge in vna delle dette Regie prouisioni spedita nell'an-
 no 1581. à tempo del gouerno dell'Eccellentissimo Si-
 gnor Don Gio. Zunica, qual' si conserva fra le scrittu-
 re del Regimento Populare; oltre che questo spatio di
 tempo è stabilito tanto dalla l. pridie ff. de ferijs, &
 dalla l. publius ff. de cond. & demonstr. quanto anco
 dalla Constitutione del Regno, che incomincia Occu-
 patis nobis &c. si ben finito l'anno si permette che di-
 morino nell'officio per magior spatio di tempo, per le
 gran controuersie, che spesso occorreno nelle Piazze
 Popolari, per occasione di queste electioni; & allora
 maggiormente il dimorar si permette, quando succede
 esser eletti huomini quieti, & anco concordi nel be-
 neficio della Piazza; atteso [Nil Ciuitati perniciosius,
 quam diuisio, & nil melius quam vnio,] fin come dis-
 se Platone de Republ. E da questo s'inferisce, che inan-
 zi il detto spatio di vn'anno, non posson' esser' ammos-
 si dall' officio, [absq; causæ cognitione,] ma dopò è in
 arbitrio del Principe la lor mutatione, conforme ho
 detto nell'annotatione del Capitulo 21. intorno all'of-
 ficio de Consultore; e per concludere dico, che li Ca-
 pitaniij per esser' Eletti del Principe, [dal quale oltre
 la lor ordinaria, se li concede spesso di quella molta
 maggiore autorità,] si possono con ragione chiamar'
 Offi-

Officiali Regij; al che, confetisce molto il testo nella l. 1. §. omnia C. de vet. iur. enuel. Ma dell' altre lor dignità, e prerogative ne hò discorso in più luoghi nelle annotationi, & nel discorso politico. Mi resta sol di notare, che ogni Capitanio rappresenta la sua Piazza, seu Ottina, e tutti gionti l' integro popolo, come c' insegna Luca de Penna nella Rub. C. de decur. lib. 2. seguita da molti Dottori nella Rubr. C. quæ sit longa. conf. E mentre le rappresentano, tieneno obligo d'averne cura, e protezione, tanto in tempi calamitosi, quanto quieti, e tranquilli; attendendo con buon zelo al servizio del Signor Dio, de sua Maestà, e della Patria. Ma parlando prima di tempi calamitosi; & inquieti, non è dubio che succedendo nouità, e perniciosi accidenti tanto esterni, quanto interni, [quæsit] è à lor carico, e pensiero de repararli, con darui oporuni remedij, e custodir ciascun la sua Ottina tanto di giorno, quanto di notte vigilando, & auertire che non soccedano scandali, assassini, furti, & altri inconvenienti, soliti à socceder in tempi simili; possendosi per buon gouerno in questi casi prenderli da lor li delinquenti, e darsi in poter della Giustitia; acciò con il lor castigo si smorzino, & estinguino. Di più à quelli Capitani che nelle lor Ottime vi son porte della Città, spetta la lor custodia, e delle chiaui; con tenerle serrate in tempo di notte, & aperte, e ben guardate il giorno; quale per tempo immemorabile sono state sempre conseruate per il Popolo; ma dopò nell' anno 1494. si venne à conuentione, & à capitulatione fra la Nobiltà, & il Popolo, e si fe instrumento per mano di Notar Cesare Amalfitano; per il quale si conclusse,

fe, che per ogni porta siano due chiaui, delle quali vna si conseruasse per la Nobiltà, e l'altra per il Populo; come si legge nell'Historia del Sòmonte al libro 1. nel foglio 226. il che non fù offeruato; che soccendendo la perdita che fè del Regno il Serenissimo Re Ferdinando Secondo, e la introduzione del Re Carlo Ottauo di Francia per la porta di Capuana, la Nobiltà si ritenne le chiaui, del che si ramaricò il Populo con il Serenissimo Re Ferdinando Cattolico; al quale espòse tutto il predetto pontualmente, come si legge di sopra nella quinta delle Gratie dimandateli dal Fedelissimo Populo; ma non ostante che non ne nacque prouisione alcuna, tutta volta dopò le chiaui credo che vennero in poter del Populo con varie occasioni, delle quali la magior fù quella, che soccesse nell'anno 1537. al tempo del gouerno dell' Eccellentissimo Signor Don Pietro di Toledo, allora Vicerè di questo Regno; dal quale con occasione della potentissima armata del Turco, che veniuà à danni di questa Città, fù ordinato, che cialcun Capitano delle Piazze Popolari formasse la sua compagnia, e si accingesse alla difesa; il che fù subito eseguito; che con vniuersal marauiglia si videro le compagnie formate, numerose, e piene di gente scelte, & atte alla militia; delle quale parte ne andorno verso il Ponte della Madalena, per preuenire al inimico, e parte ne restorno alla custodia della Città, e delle porte; e perciò bisogna credere, e tenere per indubitato, che in quel tempo si consegnassero le chiaui al Populo; imperochè non hauerebbe altrimenti possuto ponere in esecuzione la custodia delle porte, senza le lor chiaui; e per far in que-

questo più lucida, e chiara la verità, si porta che nell' inopinato successo nell'anno 1585. tutte le chiaui si ritrouor-
no in poter del Popolo (eccetto però quella della porta di Capuana) il che è notorio à tutti; anzi in poter del molto diligente, e virtuoso Notar Gio. Berardino de Iuliano, hoggi Capitanio dell' Ottina di Nido, (veramente decoro della sua Piazza) fra l'altre degne, e curiose scritture che per esso si conseruano, vi sono molte, che di questo fan piena fede; e nel detto tempo si ritrouò Ferrante Imperato mio Padre Capitanio dell'istessa Ottina; e nella sua protectione due delle porte della Città, vna detta Regale, seu del Spirito Santo, l'altra detta del Pertuso; quale à sue proprie spese fè accomodare, alzare, e ponerle à suoi luoghi; hauendole ritrouate guaste, mal conditionate, e buttate per terra; & anco se riconciar le Chiaui, qual' eran del tutto guaste. Si chiarisce anco la verità dalla Cerimonia che s'offerua nella Cattura di possessione del Eletto del Popolo; al quale si consegnano vn gran numero di Chiaui delle Porte della Città, conforme si è sempre osservato per tempo immemorabile. Mi resta sol di notare nell'istesso particolare, che queste differenze sono occorse con occasione delle Chiaui delle porte, che sono dalla parte di terra; eccetto però di quella della Porta del Mercato, la quale sempre è stata, & hoggi anco si ritroua in poter del Popolo, & à lei prossimo abita vn de Portieri del Regimento Populare; atteso non possèua il Popolo introdurre di nuouo dentro la Città de Napoli il Serenissimo Re Ferdinando Secondo, qual con effetto richiamò, & introdusse per detta porta (la cui custodia si tiene dal Popolo molto cara, in memoria di questa fedele, e degna azione) si non hauesse hauuto in suo potere la custodia di

M

detta

detta Porta, e sua chiaue; ma circa dell'altre Porte che han riguardo al mare, non possueua in quel tempo occorrer differēza alcuna, perche le mura prossime al mare s'incomincio ad edificare dopò lungo spatio di tempo, e proprio nell'anno 1537. e dal qual tempo insino al presente, le Porte, e chiaui si guardano, e custodiscono per il Popolo; il che non patisce difficoltà.

Et perche fra gl'altri flagelli che per li peccati de mortali si permette dal Signor Dio, è la fame, e carestia del vitto; non minor cura deue hauer ciascun Capitanio nella sua Ottina in questo, che in tempo di guerre; rappresentandosi per essi vn Popolo così numerofo, e grande, che con difficoltà si può somministrare il vitto in simili tempi; il che più volte è soccesso à nostri tempi; ma saria meno il periculo, e disturbo della publica quiete, che in questa Città s'offeruasse qualche in tutte le più famose Città d'Europa l'offerua, che ciascun abitante che hà possibilità, si proueda à tempi debiti di frumento, e di tutto quel che è necessario per il sostegno di sua vita, e fameglia; e restaria sol' à carico della Città il far prouisione per soccorrere li poueri, quali per impotenza non possono procacciarsi la lor prouision necessaria; ne la Città di Napoli hauerebbe riceuuto tanto grā danno, con occasione de compre di tanta gran quantità di frumento; ne farebbe il suo debito ridotto al colmo, nel quale al presente se ritroua. Ma per ritornare al nostro ragionamento, è à peso del Capitanio in questi tempi numerar le persone dell'Ottine per dispensarli il pane con cartelle, firmate delle lor proprie firme, per non commetterfi fraude; & anco guardar le porte della Città, acciò che il pane non sia rapito da forastieri; & euitar che non succedan rumori, e disturbi odiosi

odiofi al Principe, che per questa cagione se li concede in detti tempi maggior autorità della lor' ordinaria; atteso nessuna cosa è più atta ad alterar gl' animi de' populi, che la carestia, e penuria del vitto; chiamata da Liuiio nella 3. dec. al lib. 1. *Vltimum terribilium*, e nell' istesso luogo al lib. 8. *diffè Fames, & Frigus miserrima mors*; Al che si potrebero adurre molte cose notabili, che conferiscono al nostro proposito, lasciandole per breuità; però il curioso Lettore potrà riconoscere quel che referisce dottamente Geronimo Frechetti nel suo Seminario di Gouerni al foglio 786.

Mi resta discorrere intorno al tempo di pace, e quiete publica, nel quale anco è à carico del Capitano riguardare per buon gouerno, che nella sua Ottina non si vendi pane adulterato, & occorrendo se li concede autorità per tutto il comestibile, per vtile de Cittadini, acciò non patiscano, contra la giustissima mente del Principe; qual autorità li vien anco concessa dalla legge, che dà potestà à Decurioni di prouedere ne i Municipij intorno le cose di grassa, e particolarmente del frumento, come si dispone nella l. non debere ff. ad municip. Tiene anco autorità de firmare le fedì che si fanno per causa de Cittadinanze, di partenze fuor del Regno, e di espulsione di persone indegne fuor dell' Ottine, e per molte altre cause. E dunque quest' officio oltra l' autorità, anco di molta confidenza, e che questo sia vero vedasi di gratia l' electione che si fa dalla Piazza de vn de Capitani, che han l' Ottine, prossime al mare per Deputato nella Custodia contra la peste; il qual gionto con l' altro Deputato che si elige dalla piazza di Porto, han cura di tener purgato il mare, acciò la Città non patisca questo gran flagello. Et

M 2 chi

chi può negar che la confidenza che si haue alli Capitani sia grande; offeruasi che giornalmente dal Principe li veneno commessi negotij vrgentissimi; e che questo sia vero, nel mese di Marzo 1622. li fu commessa la distribuzione della noua moneta per l'Ottine, riceuendo indietro la vecchia à peso. Ma qual può superar l'altra che hebbe alla Piazza del Populo l'Eccellentissimo Signor Duca d'Osuna, il quale per dui Viglietti diretti alla detta Piazza nell'anno 1617. ordinò, che li Gouvernatori della Chiesa della Santissima Annuntziata di Napoli s'eligano per li Capitani, e Consultori ogn'anno per bussola secreta; per il che nel tempo solito si congregano in S. Agustino, e poneno in esecutione la detta elettione nel modo ordinato; al che si mosse detto Excell. Sig. per hauer' inteso che era già alterata l'antica forma della detta elettione; atteso prima s'eligueuano li Gouvernatori per li quattro Elettori, eletti dall'Archiconfraternità di detta Chiesa; del che ne hò hauuto pieno ragguaglio da certi Sacerdoti vecchi, che serueuano in Diuinis in detta Chiesa, nel primo Governo di mio padre; e da molti anni in quà li Elettori si eligeuano dalli vecchi Gouvernatori, dalli quali riceueuano norma, & ordine di nominar per lor successori quelli, che da loro li erano imposti, & non altri, e da Elettori erano deuenuti semplici nominatori; ma quel che è peggio il Governo andaua in giro; cioè che in poco spatio di tempo ritornauan l'istessi ad esser' Eletti per Gouvernatori. Prouisione certo degna, e laudabile; dal che ne resulta molto beneficio à detta Chiesa; imperochè con maggior feruore, e zelo attendeno al governo li nuoui Gouvernatori, che quelli che più volte hanno amministrato il detto governo; del che l'esperienza ci dimostra il vero.

Anzi

Anzi l'Illustrissimo Sig. Card. Zapata mosso da queste, & altre ragioni, confirmò di nuouo detta autorità, & inuiò all'Eletto del Popolo vn viglietto nel mese di Giugno 1622. qual per esser molto clemente, ho voluto qui integramente inserirlo.

El Cardenal mi Señor me ha mandado, diga à V. S. que bien sabe, quanto importa que se acierte la elecion de los Gouernadores de la Casa Santa de la Annunciata, por ser vna de las mas importantes, que hay en esta Ciudad, y en toda Italia; y assi encarga mucho à V. S. que represente à los Capitanes de estradas, y Consultores, que eligan las personas mas dignas de asistir al seruicio de Nuestra Señora, y de su Casa Santa; y non admitan ruegos, como de sus personas confia su Señoria Illustrissima; y en particular les aduierta, que no den sus votos à personas ocupadas en otros negocios; ni à personas que si alguna vez han sido eligidas, no han sido acetas, ni bien recibidas, y de su prudencia, y christianidad de V. S. fia el Cardenal mi Señor, que todo se encaminara à mayor seruicio de Dios, y beneficio de la Santa Casa. Dios guarde à V. S. Palatio 27. de Iunio 1622.

Ma inanzi che passi più in oltre, per non lasciar indietro vn particolar molto degno, souenutomi con l'occasione di quelle parole inserite nel viglietto dell'Eccellentissimo Signor Duca d'Osuna, cioè; che si debia far la nomina per bussola secreta; più volte ordinata praticarsi nel Regimento del Popolo per li nostri Capituli, cioè il 3. 6. 19. 20. 21. & 23. che per dir il vero per mezzo di Voti segreti si deueno concludere qualsiuoglia sorte di negotij tanto nelle Piazze, e Regimenti, quanto nelli Magistrati, e Consigli publici; il che di quanto beneficio sia, è noto
al

al mondo; per esser libero à ciascun il suo voto, e conforme la sua volontà, e conscienza; che offeruandosi il contrario; il voto è molto soggetto, e restretto; massimamente quando si teme l'odio de' Potenti; per ilche molti negotij si concludeno con danno euidente del Publico; e nõ senza cagione detta bussola, & il trattar con voti secreti, sta in offeruanza nelli miglior Magistrati, e Consigli della Stati, & Città libere d'Europa, oue i voti son decisiui, e non consultiui (quali son appò li Principi) e fra l'altre nella Città di Venetia; il che è vna delle cause per le quali gode la sua antica libertà; oltre che era anco in vso appresso li Greci, & in particolare si offeruaua dalli Acanthij, come scriue Tuciddide nel quarto lib. delle guerre della Morea; laonde hanno esposto quel lor symbolo di Pytagora; Fabis abstineto, cioè non chieder Magistrati perche si conferiscono à voti secreti con faue.

Ma per ritornare all'incominciato ragionamento della Confidenza che si hà alli Capitaniij dell'Ottine; vedesi di gratia la dispositione fatta dall'Illustriss. Sig. Marchese di Quarata, il quale lasciò herede la Chiesa della Santiss. Annunciata di Napoli; e lasciò al S. Monte della Pietà duc. 30. mil. con obbligo, che si habiano da conuertere in compre di tante annue entrate in burgenfatico, e con interuento del Eletto del Populo, e de vn de Governatori del Monte della Misericordia, che pro tempore saranno; dalle cui entrate se ne habiano da disporre annui duc. mille, & ottocento; quali da detti Governatori del S. Monte della Pietà si habiano da dispensare ad huomini, e donne pouere, tanto nobili quanto ignobili, conforme alle fediche allorsaranno presentate dalli detti Capitaniij, che pro tempore saranno, firmate dalle lor proprie firme, e da
dieci

dieci Complatearij; come il tutto appare disposto nel suo ultimo testamento fatto per mano di Notar Gio. Simone della Moneca nel mese d'Ottobre 1622. Confidò anco Laudonia Bonifacia al Capitanio dell'Ottina d'Aluina, al quale lasciò esecutore del suo testamento gionto con il Guardiano di S. Maria della Noua che pro tempore sarà; & ordinò che ogn'anno s'habia da maritare vna donna vergine, honorata, pouera, e dell'Ottina, ma che non stia nelli seruitij d'altri; alla quale volse che li debia dare duc. sessanta per sussidio del suo maritaggio; nella quale Ottina è hoggi Capitanio Agustino de Giulijs, che con molto zelo, e carità pone in esecutione puntualmente la detta dispositione molto esemplare.

Gloriansi dunque li Cittadini Napolitani assunti al detto Officio antico, meriteuole, e pieno di dignità, e prerogatiue; perche rappresentano vn Popolo de vna delle più Fedele, nobile, vaghe, grande, e popolose Città, che habia il Mondo; lodata, e celebrata da tanti degni, e famosi Autori Antichi, e Moderni, che si potria con ragione chiamar Regina delle Città; douendo noi tutti di questo più che d'ogn'altro pregiare, hauer per Re, Signore, e Padre vn de più gran Signori che habia la terra, e per suo Vicere il più giusto, e saggio che sia stato nel gouerno di questa Città; dal qual si regge cò somma prudenza, e perfetta Giustitia; atteso con la prudenza vede, e preuede ogni cosa, e perciò con ragione è chiamata da Aristotele [*Oculus animæ*] e con la Giustitia distribuisce ad ogn'vn quel che è suo, con premiar i buoni, e castigar i cattiu, conforme alla disposition legale; e perciò si riputa felice questa Città, in qua [*floret iustitia*] per referir l'istesse parole di Cicerone nella Rettorica. Felice è anco la Piazza del Fedelissimo Popolo

pulo sua fattura, dal quale è tanto amata, e riconosciuta; con riceuernè giornalmente infinite grazie, e fauori; e questo per maggior sua gloria, e virtù; perche [Principis est virtus maxima, nosse suos] secondo disse Martiale; & finalmente hauendo per suo Eletto il Sign. Piètr' Antonio d'Amato V. I. D. molto insigne nella scienza Legale, il quale cõ molta vigilãza, & integrità s'adopra in d. officio.

Però benegno lettore hò fatto di nuouo imprimer la reformatione de Capituli del Regimento Populare; alla quale hò gionto l'Annotationi alli suoi Capituli; & anco questo Discorso, nel quale di nuouo hò inserite molte cose vtili, necessarie, & esemplare; il tutto à commodo della detta Piazza, & suoi Cittadini; Accetta dunque il buon' animo; e se in parte hauerò sodisfatto à curiosi, & alli amatori del detto Regimento, mi farà molto grato; quando altrimenti, il che non credo, habbi anco à bene questa mia volontà, di apportarli alcun beneficio; ne mi mordan con liuido dente, ma se altri in questa materia versati, potrà farli magior beneficio, accingasi con l'effetto à dimostrarlo, che magior lode ne conseguirà, & io li restarò sempre obligato, che per tal fine l'hò incominciato à solcarli la strada.

I L F I N E.

Imprimatur. Lelius Tassius Vic. Gen. Neap.

Andreas Lecterensius Canon. dep. vidit.

V. Urbanus Feliceus deput.

1407816

TAVOLA DELLE COSE PIV NOTABILI.

A

A Malisiani, Scalefi, e lor
privilegio 81
Ambasciatori del Popolo Na-
politano 31. 34
Anniversario della F. M. del
Re Cattolico Ferdinando,
e sua solennità 38. 39

B

Baldassare Golino V. I. D. Elet-
to del Popolo, e Proconfe-
gliero del S. G. 65

C

Cancelliero, hoggi è il Secre-
tario della Piazza del Po-
pulo, sua elezione, prouisio-
ne, e cariso 29. 30

Capitanij delle Ottine, seu
Piazze Popolari, e modo
della lor' elezione 85

S'accingono alla difesa della
Città contra Turchi 88

Son aggregati nel Regimento
del Popolo 84

Si chiamano Officiali Regj.
86. 87.

La lor iurisdittione in tempi
calamitosi 86

Massimamente in tempi di
carestia 90

Et anco à tempi di pace, e
quiete 91

Tieneno custodia delle Porte

della Città de Napoli, e de
lor chiauì 87. & seq.

Eligono li Maestri della Sam-
tissima Annunziata 92. 93

Il tempo della lor ammini-
stratione 86

Vno di d. Capit. è deputato al-
la custodia contra la peste 91

Li Capitanij, e Consultori che
se ritrouorno in officio al tē-
po della reformatione dell
Capitulì 79

Li Capitanij, e Cōsultori che
hoggi sono in officio 74

Chiauì delle Porte della Città
de Nap. cō varie occasioni ri-
tornate in poter del Pop. 88

Consultori, e lor elezione, no-
mi, numero, antichità, e iu-
risdittione 63. & seq.

Il tēpo del ritornar all'istesso
officio, e di che età debbiano
essere 66. 67

Sono più antichi delli Capi-
tanij ad entrar nel Regi-
mento del Pop. 63. 64. 84

D

Deturioni detti in lingua Frā-
cese Comestabuli, che in Ita-
liano vuol dire Capit. 81

Et sono hoggi li Capitanij del-
le Ottine seu piazze Popu-
lari 79. 80. & seq. & 84
Elet-

TAVOLA DELLE COSE

B

Eletto del Popolo, & li Decurioni al tempo del Re Roberto godevano della terza parte degl' honori, esclusa la plebe bassa 83

Sua nomina, elezione, potestà & iurisdittione 58. 59 e se.

Di che età bisogna essere, & il tempo di poter ritornare all' istesso officio 66. 67

Eletti della Città de Napoli prima chiamati Tribuni, & Eletti 84

Elettori dell' Eletto, e Consul- tori non possono ritornare ad esser Elettori per anni due 57

Ne si possono ballottare per d. officij per molte ragioni 67

Entrate, e rendite del Regimento del Popolo come l' hã- no da spendere, e conserva- re 55. 56

F

Fedeltà del Popolo Napolita- no aggradita dal Serenissimo Re Ferdin. 2. e dalla Ces. Maestà dell' Imperator Carlo 5. e per questo è stato ho- norato con il titolo de Fede- lissimo Popolo 23

G

Gratie concesse al Popolo Na- politano, & alla sua Piazza dalla F. M. del Re Ferdin.

Cattolico 9. 10. & seq. Qual' atto è depinto nel muro del Regimento del Popolo 23.

Gratia confermata dal Ces. Maestà di Carlo 5. 17. 18

L

Ladislao Re di Nap. concesse alli Eletti di Nap. potestà, e iurisdittione 22

Laudonia Bonifasia, e suo le- gato 95

M

Maestri de Poesia, abaco, e scri- vere stabiliti dal Regimento del Popolo, e considerationi intorno a questo 53. 54. seq.

Mandato che si fa ogni anno nel Regimento del Popolo nel Giovedì Santo 38. 40

Marchese di Quarata, e suo legato 94

Maritagi che si fanno dalla Piazza del Popolo 28. 29

Et anco quelli della Santissi- ma Annunciata 50. 51

N

Napoli fu prima Republica, & hebbe li suoi Officiali co- me l' altre Republiche 78

Fu amica, e confederata de Romani, e li suoi Senatori erano al numero de 30. e fur detti Decurioni 79

e le ragioni intorno a questo 80. & seq.

No-